



Città di Caserta
Medaglia d'Oro al Merito Civile

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N° 69 del 12/07/2017

Consiglieri assegnati N° 32 — Consiglieri in carica N° 32

OGGETTO:MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA ATTE A RECEPIRE LE PREVISIONI DI CUI AL D.L. N. 14/2017 “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA” CONVERTITO IN LEGGE N. 48/2017.

L'anno duemiladiciassette, addì dodici del mese luglio alle ore 8.30 , in Caserta, nella sala delle adunanze consiliari del Comune, a seguito di avviso notificato ai Sigg.ri consiglieri comunali a norma di legge ed affisso all'albo pretorio online, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta STRAORDINARIA ed in SECONDA convocazione.

Presiede il Presidente del Consiglio Avv. Michele De Florio

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dr. Luigi Martino

All'atto della trattazione dell'argomento specificato in oggetto sono presenti ed assenti i Sigg.

n.	Cognome e Nome		P.	A.	n.	Cognome e Nome		P.	A.
	Marino	Carlo							
1	De Florio	Michele			17	Russo	Massimo		
2	Comunale	Giovanni			18	Apperti	Francesco		
3	Ciontoli	Antonio			19	Naim	Norma		
4	Boccagna	Andrea			20	Fabrocile	Antonello		
5	Donisi	Matteo			21	Guida	Domenico		
6	Garofalo	Nicola			22	Peluso	Roberto		
7	Dello Stritto	Alessio			23	Gentile	Lorenzo		
8	Credientino	Emilianna		X	24	Antonucci	Pasquale		
9	Russo	Mario Alessandro			25	Ventre	Riccardo		X
10	Trovato	Francesca			26	Desiderio	Roberto		
11	Megna	Giovanni			27	Marzo	Massimiliano		
12	Maietta	Domenico			28	Iannucci	Gianluca		X
13	Esposito	Dora			29	Mariano	Stefano		
14	Tenga	Donato			30	De Lucia	Antonio		
15	Mazzarella	Filippo			31	Iarrobino	Gianfausto		
16	Di Lella	Antonio			32	Bove	Vincenzo		

Totale Presenti: 30

Totale Assenti : 3

Oggetto : *Modifiche al Regolamento di Polizia Urbana atte a recepire le previsioni di cui al Decreto Legge n. 14/2017 "disposizioni in materia di sicurezza urbana" – convertito in Legge n. 48/2017.*

PREMESSO che con deliberazione di Consiglio Comunale n.175 del 18/12/2000 è stato approvato il Regolamento di Polizia Urbana a tutela della sicurezza e del decoro della città e dell'uso degli spazi pubblici

CONSIDERATO

- che il Decreto Legge 20/02/2017 n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città è stato definitivamente convertito in Legge, n. 48/2017 e dal 22/04/2017 e, pertanto, risulta perfettamente in vigore;
- che l'attuale Regolamento di Polizia Urbana, alla luce delle intervenute novità normative e dell'evoluzione sociale della città di Caserta, non è rispondente alle esigenze di tutela cittadina

RITENUTO necessario apportare alcune modifiche e/o integrazioni al Regolamento di Polizia Urbana, al fine di disporre di uno strumento operativo adeguato alle attuali esigenze e, in particolare per l'applicazione delle sanzioni previste di cui agli artt. 9 e 10 della Legge n. 48/2017, con l'individuazione delle aree oggetto di maggior tutela del territorio comunale;

RITENUTO altresì indispensabile lo scambio informativo e l'interconnessione, a livello territoriale, per gli aspetti di interesse nell'ambito delle rispettive attribuzioni istituzionali, tra la polizia municipale e le altre forze di polizia presenti nel territorio;

VISTI :

- la Legge n. 689/81;
- gli artt. 3, 7 e 42 del D.Lgs. 267/2000;
- lo statuto comunale;
- la legge 241/90 e succ. modificazioni ed integrazioni;
- la legge 65/86;
- la legge Regione Campania n.12/2003
- La Legge n. 48/2017;

Tutto quanto sopra (relazionato, premesso e considerato) si propone di adottare la seguente



Deliberazione

- 1) *Modificare e/o integrare* gli artt. 6-7-9-13-18-22-31-35-39-41 bis e 44 del regolamento di Polizia Urbana approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 175 del 18/12/2000;
- 2) *Approvare* l'allegato regolamento di Polizia Urbana, che si compone di n. 48 articoli, come sopra modificato, nel testo che si allega al presente atto per farne parte integrante;
- 3) *Revocare* , per l'effetto, il regolamento di Polizia Urbana adottato con deliberazione di C.C. n.175 del 18/12/2000 e tutte le disposizioni incompatibili con il Regolamento che col presente atto si approva;
- 4) *Dare atto* che il presente Regolamento entrerà in vigore una volta divenuta esecutiva la presente deliberazione.

Gli Assessori

Dott. E. Casale

Dott. F. De Michele

Il Dirigente 
Ing. M. Iovino 

Oggetto : *Modifiche al Regolamento di Polizia Urbana atte a recepire le previsioni di cui al Decreto Legge n. 14/2017 "disposizioni in materia di sicurezza urbana" – convertito in Legge n. 48/2017.*

IL CONSIGLIO COMUNALE

Letta la proposta di deliberazione presentata dal responsabile della struttura allegata alla presente;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Visti i pareri favorevoli, resi ai sensi dell'art. 49 del T. U. del 18.8.2000 n. 267, di regolarità tecnica e di regolarità contabile.

Con voti unanimi, favorevolmente resi dai presenti.

DELIBERA

- 1) *Modificare e/o integrare* gli artt. 6-7-9-13-18-22-31-35-39-41bis e 44 del regolamento di Polizia Urbana approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 175 del 18/12/2000;
- 2) *Approvare* l'allegato regolamento di Polizia Urbana, che si compone di n. 48 articoli, come sopra modificato, nel testo che si allega al presente atto per farne parte integrante;
- 3) *Revocare* , per l'effetto, il regolamento di Polizia Urbana adottato con deliberazione di C.C. n.175 del 18/12/2000 e tutte le disposizioni incompatibili con il Regolamento che col presente atto si approva;
- 4) *Dare atto* che il presente Regolamento entrerà in vigore una volta divenuta esecutiva la presente deliberazione.

Il Presidente del Consiglio, Avv. Michele De Florio, pone in discussione l'argomento iscritto al punto n. 4 dell'ordine del giorno avente ad oggetto: Modifiche al Regolamento di Polizia Urbana atte a recepire le previsioni di cui al D.L. n. 14/2017 "Disposizioni in materia di sicurezza urbana" convertito in Legge n. 48/2017. Proposta al Consiglio Comunale;

Prendono la parola gli Assessori Casale e De Michele, e relazionano sull'argomento;

A seguito del dibattito così come riportato nell'allegato verbale integrale dell'odierna seduta, redatto in forma stenotipica, nel corso del quale si succedono diversi interventi dei presenti e la presentazione, l'illustrazione ed il deposito di vari emendamenti alla proposta in discussione pervenuti dal: Gruppo "Speranza per Caserta", dal Consigliere Donisi, dal Consigliere Ciontoli e sottoscritto da altri Consiglieri, dal Consigliere Desiderio,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione degli Assessori Casale e De Michele, sulla proposta di deliberazione allegata alla presente, avente ad oggetto: "Modifiche al Regolamento di Polizia Urbana atte a recepire le previsioni di cui al D.L. n. 14/2017 "Disposizioni in materia di sicurezza urbana" convertito in Legge n. 48/2017. Proposta al Consiglio Comunale";

Preso atto del dibattito come riportato integralmente nell'allegato verbale di seduta, redatto in forma stenotipica nel corso del quale si succedono diversi interventi dei presenti e la presentazione, l'illustrazione ed il deposito di vari emendamenti alla proposta in discussione pervenuti dal: Gruppo "Speranza per Caserta", dal Consigliere Donisi, dal Consigliere Ciontoli piu' altri Consiglieri, e dal Consigliere Desiderio,

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/100;

Visto l'esito della votazione, effettuata per appello nominale sugli emendamenti presentati dal Gruppo "Speranza per Caserta" - che nel corso del dibattito ritira l'emendamento n. 2 e l'emendamento n. 3, solo per quanto concerne l'art. 7 c. K -, la quale ottiene il seguente risultato:

Presenti e votanti n. 26 consiglieri,
Favorevoli n. 26,
gli emendamenti sono approvati;

Visto l'esito della votazione effettuata per appello nominale sugli emendamenti presentati dal consigliere Donisi si ottiene il seguente risultato:

Presenti e votanti n. 27 consiglieri,
Favorevoli n. 27,
gli emendamenti sono approvati;

Visto l'esito della votazione effettuata per appello nominale sull' emendamento presentato dal consigliere Ciontoli si ottiene il seguente risultato:

Presenti e votanti n. 27 consiglieri,
Favorevoli n. 27,
l'emendamento è approvato;

Visto l'esito della votazione effettuata per appello nominale sugli emendamenti presentati dal consigliere Desiderio si ottiene il seguente risultato:

Presenti e votanti n. 27 consiglieri,
Contrari n. 19
Favorevoli n. 5,
Astenuiti n. 3
gli emendamenti sono respinti;

Visto l'esito della votazione effettuata per appello nominale sulla proposta, così come emendata, si ottiene il seguente risultato:

Presenti e votanti n. 27 consiglieri,
Favorevoli n. 25,
Contrari n. 2 (Desiderio, Mariano)

A seguito di proclamazione da parte del Presidente,

D E L I B E R A

Di :

- 1) *Modificare e/o integrare* gli artt. 6-7-9- 13- 18-22-31-35-39-41 bis e 44 del regolamento di Polizia Urbana approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 175 del 18/12/2000;
- 2) *Approvare* l'allegato regolamento di Polizia Urbana, così come emendato, che si compone di n. 48 articoli, nel testo che si allega al presente atto per farne parte integrante;
- 3) *Revocare* , per l'effetto. il regolamento di Polizia Urbana adottato con deliberazione di C.C. n. 175 del 18/12/2000 e tutte le disposizioni incompatibili con il Regolamento che col presente atto si approva;
- 4) *Dare atto* che il presente Regolamento entrerà in vigore una volta divenuta esecutiva la presente deliberazione.

Facendo seguito alla richiesta pervenuta dal consigliere Boccagna di anticipare la trattazione del punto di cui all'o.d.g. integrativo approvata col voto favorevole di n. 19 consiglieri e n. 2 contrari, si passa alla trattazione della proposta avente ad oggetto: "Conferimento della "Cittadinanza Onoraria" a Ennio Morricone".

Pareri su proposta di deliberazione ex art. 49 D.lgs 267/2000.

Oggetto : *Modifiche al Regolamento di Polizia Urbana atte a recepire le previsioni di cui al Decreto Legge n. 14/2017 "disposizioni in materia di sicurezza urbana" – convertito in Legge n. 48/2017.*

Il responsabile del servizio, esaminati gli atti inerenti il presente provvedimento, esprime il seguente

Parere in ordine alla regolarità favorevole

CASERTA , LI' _____

IL DIRIGENTE RESPONSABILE



Il responsabile dei servizi finanziari, esaminati gli atti inerenti il presente provvedimento,

esprime, in ordine alla regolarità contabile il seguente parere : NON CONDONTA IMPROVVISAMENTE

CASERTA, LI' _____

IL RESPONSABILE
DEI SERVIZI FINANZIARI



Ai sensi dell'art. 7- comma 2 del T.U.E.L. n. 267/2000 si esprime parere

Caserta li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

OGGETTO: Emendamenti modificativi della Delibera Consiliare avente per oggetto l'adozione della Delibera della Giunta Comunale n. 109 del 26 giugno 2017 inerente le "modifiche al regolamento di polizia urbana atte a recepire le previsioni di cui al D.L. 14/2017 "Disposizioni in materia di sicurezza urbana" convertito nella legge n. 48/2017".

I sottoscritti Consiglieri Comunali propongono i seguenti emendamenti:

EMENDAMENTO N.1

All'Art. 42 del Regolamento sopprimere la parola "repressione", pertanto la formulazione "...le attività di controllo e repressione ..."
diventa "...le attività di controllo..."

EMENDAMENTO N.2

All'Art. 51 sostituire
la formulazione "... Gli importi previsti per le tariffe relative a tali servizi non potranno essere inferiori:..."
con la formulazione "... Gli importi previsti per le tariffe relative a tali servizi dovranno essere compresi in un campo di valore definito da un importo minimo e un importo massimo determinato annualmente dalla Giunta Comunale ..."
ed eliminare i valori in Lire, ormai inutili.

EMENDAMENTO N.3

All'Art. 7 comma K del Regolamento sostituire
la formulazione "... Sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiede, sotto i portici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi..."
con la formulazione "... Sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiede, sotto i portici, solo se ciò crea grave intralcio al passaggio ostruendo le soglie degli ingressi di abitazioni ed esercizi commerciali ..."

NO
SI
ART 7 comma 1 lettera P
e sostituire ~~il comma K~~ con il seguente testo:

"accendere e far scoppiare mortaretti, petardi ed altro materiale pirotecnico in luoghi pubblici o aperti al pubblico, ovvero anche privati, ove ciò possa determinare pericolo o disturbo al riposo e alla quiete delle persone, nonché possa costituire fonte di stress o pericolo per gli animali, salvo che il fatto costituisca reato, ovvero sia punito da specifiche norme in materia. E' ammessa la deroga con atto motivato adottato dal Sindaco".
SI

EMENDAMENTO N.4

All'Art. Art. 33 comma 2 sostituire

La formulazione

"... I Servizi Tecnici Comunali o delle Unità Sanitarie Locali su reclamo o d'ufficio accertano la natura **dei rumori** e promuovono i più idonei provvedimenti perché chi esercita art, mestieri e industrie proceda alla eliminazione delle cause **dei rumori** ..."

con la formulazione

"...I Servizi Tecnici Comunali o delle ^{Aziende} ~~Unità~~ Sanitarie Locali su reclamo o d'ufficio accertano la natura **delle molestie** e promuovono i più idonei provvedimenti perché chi esercita art, mestieri e industrie proceda alla eliminazione delle cause **delle molestie** ..."

(essendo, le molestie e gli incomodi, di varia origine e natura: rumori ma anche, esalazioni, propagazioni odorigene, congestione stradale, ecc...)

EMENDAMENTO N.5

Aggiungere al CAPO II un nuovo articolo (n.33):

LUMINARIE, ADDOBBI E FESTONI SENZA FINI PUBBLICITARI

1. E' soggetta a preventiva autorizzazione del Comune, previa richiesta scritta, la collocazione di luminarie, addobbi e festoni lungo le strade cittadine o piazze nonché sulle facciate degli edifici, sempre che non si tratti di elementi decorativi temporanei, in occasione di festività nazionali o locali o collocati in occasione di feste di carattere privato, purché privi di qualsiasi riferimento pubblicitario.

2. Negli allestimenti possono essere utilizzati come supporti i pali di sostegno dell'illuminazione pubblica dopo preventiva autorizzazione del gestore, i manufatti comunali dopo preventivo nulla osta dell'Amministrazione, le colonne dei portici, o altro supporto idoneo, a condizione che gli stessi non vengano danneggiati o che non si creino situazioni di precarietà. L'allestimento sulle facciate degli edifici e dei palazzi è consentito a condizione che non si creino situazione di precarietà e con responsabilità a carico di chi ha curato l'installazione. E' in ogni caso vietato collocare ganci, attacchi e supporti in genere sulle facciate degli edifici e dei palazzi. Fatto salvo quanto previsto dal Codice Penale, è in ogni caso vietato collocare luminarie, addobbi e festoni senza fini pubblicitari su beni soggetti a vincoli di carattere storico, paesaggistico, ambientale, così come definiti e tutelati dal D.LGS 42/2004 e dalla normativa urbanistico-edilizia vigente.

3. Le spese per la collocazione e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti titolari dell'autorizzazione.

4. In ogni caso i festoni, le luminarie ed altri addobbi natalizi non dovranno essere collocati prima del 15 ottobre e dovranno venir rimossi entro il 15 febbraio dell'anno seguente.

5. In caso di altre festività gli addobbi devono essere rimossi entro una settimana dalla fine della festività.

EMENDAMENTO N.6

nella dicitura:

Approvato e reso esecutivo
con Delibera di Consiglio Comunale n° 175 del 18/12/2000
Modificato con Delibera di Consiglio Comunale
n. 109 del 27/10/2017

sostituire le parole "Delibera di Consiglio Comunale" con le parole "Delibera di Giunta Comunale".

Caserta 12 Luglio 2017

I CONSIGLIERI COMUNALI

Fiume
Nicola Nobile
Antonello Fubert

- All'art. 35 integrare l'orario invernale differenziando le giornate di venerdì e sabato dalle altre.

Dunque: "Periodo invernale dal 1/10 al 31/05: sino alle ore 24:00 nelle giornate di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e domenica e sino alle ore 01:00 nelle giornate di venerdì e sabato."

- All'art. 34, 5° rigo: sostituire "sono strutturati in modo tale da non consentire" con "non consentono".

- All'art. 35 integrare il seguente paragrafo: "Nel caso di eventi festivi e/o eccezionali è consentita con ordinanza del sindaco l'emissione di musica oltre l'orario stabilito dal regolamento in questione".

- All'art. 41 bis. rimuovere la dicitura

"Anche per ospiti", e sostituire

"di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, nonché di ogni altra bevanda forte in"

con

"di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, nonché di ogni altra bevanda, se queste sono forte in".

M. S. M. S. M.

Il Consiglio Decisorio del gruppo comunale
promovendo esentando, chiede di estendere del
nuovo regolamento, in corso di approvazione,
tutti gli articoli che contrastano con gli altri
regolamenti tuttora vigenti ed in particolare
estendere artt. 17 e 20 che invadono la materia
trattata dal Reg. 44/12; art. 21 che regola la
struttura pubblicitaria già regolata specificamente dal
Reg. in materia pubblicitaria del 2008; art. 26 già
regolato dal 44/12; art. 27 e 28 già regolato
dal 44/12; art. 30, già regolato dalle deliberazioni C.C.
81 e 82 del 25/09/07 e Delibera Comunale
102 del 13/05/2011 - Specifico all'art. 41 bis
che è effettivamente vietato fare dopo le ore 24,00





CITTA' DI CASERTA
Medaglia d'Oro al Merito Civile

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

**Approvato e reso esecutivo
con Delibera di Consiglio Comunale n° 175 del 18/12/2000
Modificato con Delibera di Giunta Comunale
n. 109 del 27/6/2017**

INDICE

CAPITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Finalità	Pag. 3
Art. 2 Oggetto e applicazione	Pag. 3
Art. 3 Definizioni	Pag. 3
Art. 4 Concessioni e autorizzazioni	Pag. 4
Art. 5 Vigilanza	Pag. 4
Art. 6 Sanzioni (modifica ultimi due commi)	Pag. 5

CAPITOLO II: SICUREZZA E QUALITÀ DELL'AMBIENTE URBANO

Art. 7 Comportamenti vietati	Pag. 6
Art. 8 Altre attività vietate	Pag. 7
Art. 9 Pulizia	Pag. 7
Art. 10 Rifiuti	Pag. 7
Art. 11 Manutenzione delle facciate degli edifici	Pag. 8
Art. 12 Tende su facciate dei negozi e vetrine	Pag. 8
Art. 13 Aree di particolare tutela e decoro urbano (modificato titolo e intero art)	Pag. 8
Art. 14 Divieti	Pag. 9
Art. 15 Attività particolari consentite in parchi pubblici	Pag. 9

CAPITOLO III: OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI

Art. 16 Disposizioni generali	Pag. 11
Art. 17 Specificazioni	Pag. 11
Art. 18 Occupazioni per manifestazioni	Pag. 12
Art. 19 Occupazioni con spettacoli viaggianti	Pag. 12
Art. 20 Occupazioni con elementi di arredo	Pag. 12
Art. 21 Occupazioni con strutture pubblicitarie	Pag. 13
Art. 22 Occupazioni per lavori di pubblica utilità	Pag. 13
Art. 23 Occupazioni per attività di riparazione di veicoli	Pag. 13
Art. 24 Occupazioni per traslochi	Pag. 14
Art. 25 Occupazioni di altra natura	Pag. 14
Art. 26 Occupazioni per comizi e raccolta di firme, per associazioni senza scopo di lucro e analoghe iniziative.	Pag. 14
Art. 27 Occupazioni con chioschi	Pag. 15
Art. 28 Occupazioni per temporanea esposizione	Pag. 15
Art. 29 Occupazioni per esposizione di merci	Pag. 16
Art. 30 Occupazioni per la vendita su aree pubbliche non mercatali	Pag. 16
Art. 31 Commercio in forma itinerante	Pag. 16
Art. 32 Mestieri girovaghi	Pag. 17
Art. 33 Luminarie, addobbi e festoni senza fini pubblicitari	Pag. 17

CAPITOLO IV: TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Limitazioni emissioni acustiche e sonore nei pubblici esercizi pubblici-circoli privati ed esercizi ricettivi in occasione dello svolgimento di spettacoli ed intrattenimenti

Art. 33 Disposizioni generali	Pag. 18
Art. 34 Spettacoli e trattenimenti	Pag. 18
Art. 35 Trattenimenti musicali nei pubblici esercizi	Pag. 18
Art. 36 Abitazioni private	Pag. 19
Art. 37 Strumenti musicali	Pag. 20
Art. 38 Dispositivi acustici antifurto	Pag. 20
Art. 39 Sanzioni	Pag. 20

CAPITOLO V: MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI

ANIMALI (abrogato in seguito ad approvazione di Regolamento per la tutela del benessere degli animali e la loro equilibrata convivenza con i cittadini)

CAPITOLO V: NORME PARTICOLARI PER GLI ESERCIZI PUBBLICI

Art. 40 Esposizione dei prezzi	
Art. 41 Servizi igienici	Pag. 21
Art. 41 bis. Disciplina degli orari per la somministrazione e vendita di bevande alcoliche	Pag. 21
	Pag. 21

CAPITOLO VI: NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 42 Controllo	Pag. 22
Art. 43 Disposizioni transitorie	Pag. 22
Art. 44 Sanzioni Pecuniarie ed ordine di allontanamento	Pag. 22
Art. 45 Procedimento per l'applicazione	Pag. 22
Art. 46 Proventi delle Sanzioni	Pag. 23
Art. 47 Servizi a domanda individuale	Pag. 23
Art. 48 Abrogazioni	Pag. 23

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

CAPITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Finalità

Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto della Città, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.

Al fine di garantire la migliore convivenza civile e quanto già evidenziato nel comma precedente, in applicazione della legge 15 maggio 1997 n.127 art.17 comma 134, i componenti il Corpo di Polizia Municipale della Città di Caserta sono autorizzati a svolgere il proprio servizio dotati di arma, come disciplinato dal Regolamento Speciale per le Armi, deliberato dalla Giunta Comunale.

Art. 2 Oggetto e applicazione

Il Regolamento di Polizia Urbana, per il perseguimento dei fini di cui all'art. 1, primo comma, detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali.

Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole contingenti circostanze dalla Autorità Comunale e gli ordini, anche orali, dati dai funzionari/dirigenti comunali e dagli agenti di Polizia Municipale, nonché dai funzionari delle Unità Sanitarie Locali, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti.

Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine **Regolamento** senza alcuna specificazione, con esso deve intendersi il presente Regolamento di Polizia Urbana.

Art. 3 Definizioni

Ai fini della disciplina regolamentare è considerato **bene comune** in generale lo spazio urbano tutto, ed in particolare:

- a) il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, nonché le vie private aperte al pubblico passaggio e le aree di proprietà privata non recintate in conformità al Regolamento Edilizio;
- b) i parchi ed i giardini pubblici e il verde pubblico in genere;
- c) le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;
- d) gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.

Per **fruizione** di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento. La fruizione dei beni comuni non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni.

Per **utilizzo** di beni comuni si intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato. L'utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.

Art. 4 Concessioni e autorizzazioni

Quando, a norma del Regolamento, occorre conseguire preventiva e specifica concessione od autorizzazione, questa deve essere richiesta all'Autorità Comunale, con istanza in regola con la legge sul bollo.

L'istanza deve essere corredata della documentazione che, in relazione al bene che si intende utilizzare ed alle modalità di utilizzazione, ovvero in relazione all'attività che si intende esercitare, sia ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria del procedimento.

Gli uffici competenti a rilasciare le concessioni o le autorizzazioni determinano, in via generale, per ogni specie di concessione o autorizzazione, i termini entro i quali l'istanza deve essere presentata e quale documentazione debba correderla. Qualora non sia obiettivamente possibile la determinazione in via generale per talune specie di concessione o autorizzazione, il responsabile del procedimento provvede immediatamente a richiedere la documentazione, nel caso specifico necessaria, concedendo congruo termine per la presentazione.

L'eventuale diniego della concessione o autorizzazione deve avvenire con provvedimento motivato ed in forma scritta.

Le concessioni e le autorizzazioni hanno validità non superiore ad un anno, decorrente dal giorno del rilascio, e possono essere rinnovate, ove nulla osti, per uguale periodo. Il rinnovo deve essere espressamente richiesto, prima della scadenza e con formale istanza, dal titolare della concessione o della autorizzazione.

Si possono revocare in qualunque momento, con provvedimento motivato, le concessioni o autorizzazioni che risultino essere utilizzate in modo non conforme alle disposizioni regolamentari o alle condizioni cui siano state in particolare subordinate, nonché quando lo impongano sopravvenute esigenze di carattere generale.

Le autorizzazioni, concessioni, nullaosta, permessi, licenze, rilasciati in base al presente Regolamento, si intendono accordati:

- a. personalmente al titolare;
- b. senza pregiudizio dei diritti dei terzi;
- c. con l'obbligo al concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere ed occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto della concessione data;
- d. con facoltà all'Amministrazione di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni, di sospendere o revocare, a suo criterio insindacabile le concessioni rilasciate, senza obbligo di corrispondere alcuna indennità o compenso.

Art. 5 Vigilanza

Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento è attribuito, in via generale, al personale del Corpo di Polizia Municipale, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali o di Enti ed Aziende erogatori di pubblici servizi, a funzionari delle Unità Sanitarie Locali.

Il personale del Corpo di Polizia Municipale, e gli altri funzionari indicati al comma 1., possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla Legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

All'accertamento delle violazioni di disposizioni del Regolamento possono altresì procedere, senza limitazioni, gli appartenenti a Corpi od Organi di Polizia Statale.

Compito della Polizia Municipale è quello di prevenire e di reprimere gli abusi a danno del consumatore e della collettività, vigilando sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti riguardo a:

- esercizi commerciali
- laboratori artigianali
- pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande
- mercati, chioschi, o altre strutture commerciali mobili
- vendite stagionali o itineranti
- impianti di distribuzione del carburante su aree pubbliche
- esercenti altre attività economiche e non economiche
- installazione di impianti pubblicitari su suolo pubblico

Nell'ambito di tale potestà, il personale di Polizia Municipale:

- ❖ eseguono accertamenti nella fase di istruttoria delle pratiche per il rilascio delle autorizzazioni e concessioni comunali;
- ❖ effettuano rilevazioni in materia di prezzi al consumo e sul rispetto degli orari stabiliti per le attività;
- ❖ vigilano per la tutela di tutti i beni comunali, dell'ordine e del decoro cittadino;
- ❖ contestano le violazioni amministrative accertate nelle materie di competenza;
- ❖ inoltrano alla competente Procura della Repubblica le notizie di reato inerenti gli illeciti penali accertati

Art. 6 Sanzioni

La violazione di disposizioni del Regolamento è punita, ai sensi di legge, con la sanzione amministrativa per essa determinata, in via generale ed astratta, con provvedimento dell'Organo comunale competente.

Alla contestazione della violazione delle disposizioni del Regolamento si procede nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi e dai Regolamenti comunali.

Ogni violazione delle disposizioni del Regolamento e ogni abuso di atto di concessione o di autorizzazione comporta l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva.

L'uso di concessioni o di autorizzazioni non conforme alle condizioni cui sono subordinate o alle prescrizioni specifiche in esse contenute, oltre alla irrogazione della sanzione amministrativa può comportare la sospensione o la revoca della concessione o della autorizzazione, in considerazione della gravità dell'inosservanza e degli effetti nocivi che essa abbia eventualmente prodotto.

Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale o dal testo normativo che la contiene, con le procedure per essa stabilite, salvo che la violazione configuri anche una situazione illecita di natura diversa dalla norma speciale, nel qual caso si applica anche la sanzione disposta in relazione alla disposizione regolamentare violata.

Qualora alla violazione di norme di Regolamento, o alla inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, conseguano danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando la irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per la accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino.

Le sanzioni amministrative previste da Regolamenti o ordinanze comunali sono disciplinate dall'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 (da Euro 25,00 ad € 500,00)

Fermo restando i limiti edittali previsti dall'art. 7 bis del D.Lgs n. 267/2000, la giunta comunale con propria deliberazione, a norma dell'art. 16, comma 2, della Legge n. 689/1981, definisce l'importo in misura ridotta per ciascuna delle condotte illecite previste dal presente regolamento. In mancanza di tale deliberazione, il pagamento in misura ridotta resta disciplinato dal comma 1 della Legge. N. 689/1981, restando sempre vietato il pagamento della violazione nelle mani dell'agente che ha accertato la violazione

CAPITOLO II

SICUREZZA E QUALITÀ DELL'AMBIENTE URBANO

Art. 7 Comportamenti vietati

A salvaguardia della sicurezza e del decoro della Città è vietato:

- a. manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi manutentivi eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito dettate dagli speciali regolamenti, da soggetti a tale scopo autorizzati;
- b. imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici o facciate, visibili dalla pubblica via, di edifici privati;
- c. rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, termini, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi di arredo urbano o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
- d. arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;
- e. collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà;
- f. praticare giochi di qualsivoglia genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi e i portici, quando possono arrecare intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo per sé o per gli altri o procurare danni;
- g. lanciare e collocare a terra, sui muri, sui pali della pubblica illuminazione, sulla segnaletica stradale e, sui veicoli in sosta sul suolo pubblico volantini o simili, nonché effettuare volantaggio su strade e aree pubbliche;
- h. spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti.
- i. compiere presso fontane pubbliche o comunque sul suolo pubblico operazioni di lavaggio;
- j. immergersi nelle fontane pubbliche o farne altro uso improprio;
- k. sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi;
- l. ostruire o fare inversione al corso d'acqua dei fossati, dei canali, o dei laghetti eventualmente esistenti, nonché versarvi solidi o liquidi;
- m. ostruire con veicoli o altro gli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli di persone invalide, nonché impedire l'utilizzazione di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche;
- n. compiere, in luogo pubblico o in vista dello stesso, atti o esporre cose contrari alla nettezza o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, disagio, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti, nonché soddisfare alle esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;
- o. accendere fuochi o gettare oggetti accesi nelle strade e nei luoghi di passaggio pubblico;
- p. accendere e far scoppiare mortaretti, petardi ed altro materiale pirotecnico in luoghi pubblici o aperti al pubblico, ovvero anche privati, ove ciò possa determinare pericolo o disturbo al riposo e alla quiete delle persone, nonché possa costituire fonte di stress o pericolo per gli animali, salvo che il fatto costituisca reato, ovvero sia punito da specifiche norme in materia. E' ammessa la deroga con atto motivato adottato dal Sindaco..
- q. Porre in essere condotte che impediscono l'accessibilità e la comoda ed ordinaria fruizione dello spazio pubblico, anche stazionando in maniera molesta per i passanti od occupando con suppellettili porzioni di

carreggiata, portici, marciapiedi e banchine.

- r. Apporre scritte o disegni su aree pubbliche e/o private che facciano perdere il decoro della città. In tal senso la giunta comunale potrà individuare delle aree specifiche per gli artisti cosiddetti "writers".

Art. 8 Altre attività vietate

A tutela della incolumità e della igiene pubblica è vietato:

1. ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile. L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione di suolo pubblico è subordinato alla autorizzazione;
2. utilizzare balconi o terrazzi come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
3. collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture, verso la via pubblica o aperta al pubblico o verso i cortili, o comunque verso l'esterno, qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;
4. procedere alla innaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato;
5. procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, stracci, tovaglie, o simili quando ciò determini disturbo, incomodo o insudiciamento.

Art. 9 Pulizia

Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, è vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico.

È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a tre metri.

Quando l'attività di cui al comma precedente si protrae nel tempo e viene esercitata in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse, o con banchi mobili, o con dehors, gli esercenti devono collocare, in posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, i contenitori idonei per il deposito dei rifiuti rispettando il sistema della differenziata.

L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea.

È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiedi e le eventuali fioriere pubbliche sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia. Inoltre dovranno anche curare ed innaffiare le fioriere pubbliche, eventualmente collocate sulle aree antistanti l'esercizio.

I proprietari o amministratori o conduttori di immobili collaborano con il Comune nel mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede prospiciente l'immobile stesso.

I titolari di esercizi davanti ai quali e' frequente la dispersione di rifiuti devono collocare sulla soglia dell'esercizio dei cestini muniti di sacchetto, che rispettino la differenziata, da integrare a quelli presenti su strada e travasarne il contenuto con adeguata frequenza. I cestini muniti di sacchetto, devono essere opportunamente assicurati affinché risulti impedito il rovesciamento, e possono essere collocati, se necessario, sui marciapiedi.

I contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi, i cestelli di cui ai comma precedenti, i contenitori per la raccolta di medicinali scaduti e delle pile esauste, quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo

pubblico.

I proprietari o amministratori o conduttori di stabili o edifici a qualunque scopo destinati, hanno l'obbligo di provvedere, secondo le rispettive competenze, alla pulizia costante dei portici, per il tratto di rispettiva pertinenza, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia, in particolare anche le aree private ma ad uso pubblico dovranno essere sottoposte ad una pulizia costante da parte dei privati e ad una manutenzione del verde privato ad uso pubblico.

I proprietari di aree private confinanti con pubbliche vie non recintate in conformità del Regolamento edilizio, hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati.

Nella esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza, e' vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via. Tutti i rifiuti devono essere raccolti in sacchi conformi alle prescrizioni da depositare chiusi nei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani.

Al fine di consentire la pulizia meccanizzata degli spazi pubblici, e' fatto obbligo ai proprietari o detentori a qualunque titolo di veicoli di qualsiasi tipo di rispettare i divieti di sosta fissi e temporanei a tale scopo istituiti.

Art. 10 Rifiuti

A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, i rifiuti domestici devono essere depositati all'interno dei contenitori all'uopo collocati dall'azienda preposta solo in idonei sacchi chiusi, richiudendo il contenitore dopo l'uso. Laddove non sia previsto il servizio di raccolta per mezzo di contenitori, i rifiuti domestici devono essere collocati nei luoghi e con le modalità indicate dall'Amministrazione.

Qualora i contenitori di cui al comma precedente siano colmi, non e' consentito collocare sacchi che ne impediscano la corretta chiusura, ne' depositare sacchi all'esterno dei contenitori stessi.

Le frazioni di rifiuto per le quali e' prevista la raccolta differenziata devono essere conferite nei contenitori a tal fine predisposti. Tali contenitori non devono, in alcun modo, essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti, per la loro elevata valenza sociale, economica ed ecologica.

I rifiuti costituiti da relitti di elettrodomestici e di mobili, da imballaggi o altri oggetti ingombranti, non devono, in alcun caso, essere depositati nei contenitori o presso di essi, né in altro luogo destinato al conferimento dei rifiuti domestici. Per il loro ritiro deve richiedersi specifico intervento dell'azienda preposta alla raccolta dei rifiuti solidi urbani. Essi possono altresì essere conferiti negli appositi centri di raccolta differenziata.

E' vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti domestici residui di lavorazioni artigianali o industriali nonché rifiuti urbani pericolosi o rifiuti tossico-nocivi, che devono essere smaltiti in conformità a quanto disposto dalla Legge.

E' vietato depositare all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani macerie provenienti da lavori edili. Le macerie devono essere, a cura di chi esegue i lavori, conferite direttamente alle discariche autorizzate utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione.

Oltre al divieto di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, e' vietato ai proprietari e ai detentori a qualunque titolo di veicoli di parcheggiare i medesimi a fianco dei contenitori per la raccolta di rifiuti solidi urbani, o comunque in posizione tale da rendere impossibile o malagevole il servizio di raccolta rifiuti.

Art. 11 Manutenzione delle facciate degli edifici

A salvaguardia del decoro e dell'immagine urbana i proprietari degli edifici le cui facciate prospettano su vie, corsi, piazze, o comunque visibili dallo spazio pubblico, devono mantenere le stesse in buono stato di conservazione e hanno l'obbligo di procedere almeno ogni venti anni alla loro manutenzione e/o al rifacimento delle coloriture.

Art. 12 Tende su facciate dei negozi e vetrine

La collocazione di tende esterne e il rifacimento delle vetrine sulle facciate dei negozi e degli esercizi pubblici situati al piano terreno (a livello strada) è oggetto di specifica autorizzazione comunale.

Art. 13 Aree di particolare tutela del decoro urbano

Le aree urbane individuate nella Città di Caserta, (vedasi piantina allegata) su cui insistono plessi scolastici, musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali, altri istituti e luoghi di cultura, aree adibite a verde pubblico, nelle quali opera la disciplina dell'ordine di allontanamento e divieto di accesso di cui al combinato disposto degli artt. 9 e 10 della Legge n. 48/2017, sono:

- a) **Il Borgo Medievale di Casertavecchia**, per un diametro di 500 mt. da Via Del Pineto e per ogni strada di accesso al Borgo;
- b) **Il Complesso Monumentale di S. Leucio**, da P.zza Della Seta fino al Borgo di Vaccheria per ogni strada di accesso al complesso monumentale;
- c) **La Piazza Carlo III**, della Reggia di Caserta;
- d) **L'area Mercatale di Via Ruta**, per un diametro di 500 mt. dall'area stessa;
- e) **L'area dello Stadio Comunale "Pinto"**, per un diametro di 500 mt. dall'ingresso principale;
- f) **Tutte le strade e piazze cittadine rientranti nel perimetro interno circoscritto tra :**
Via Tescione – Via Amalfi – Via La Pira – Via Cappuccini – Viale Capiello – Viale Beneduce – Via Unità Italiana – Via Renella – Via verdi – P.zza Garibaldi – V.le Ellittico – Viale Douhet - Via Gasparri – C.so Giannone.
- g) **Viale Carlo III, compreso i galoppatoi**, dall'incrocio con Via Appia Antica fino all'incrocio con Via D. Mondo,
- h) **In particolare, tutte le aree circoscritte alle piantine allegate.**

Art. 14 Divieti

Nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole e nei viali alberati è vietato:

- ❖ danneggiare la vegetazione;
- ❖ procurare pericolo o molestie alla fauna eventualmente ospitata, sia stanziale sia migrante;
- ❖ circolare con veicoli su aiuole, siti erbosi ed altre aree non destinate alla circolazione;
- ❖ calpestare le aiuole;
- ❖ calpestare i siti erbosi ove sia vietato con ordinanza dell'Autorità competente.

Art. 15 Attività particolari consentite in parchi pubblici

Nei parchi pubblici aperti, purché dotati di sufficiente sviluppo di viali carrozzabili, può consentirsi, alle condizioni dettate in via generale dal Regolamento e in via speciale da particolari disposizioni o provvedimenti, sempre che chi intende esercitarle abbia ottenuto la autorizzazione prescritta dalla legge:

- l'attività di noleggio di biciclette, ciclocarrozzelle o altri simili veicoli a pedali e/o elettrici;
- l'attività dello spettacolo viaggiante

Ai titolari delle autorizzazioni di cui al comma precedente è fatto obbligo di vigilare sul corretto utilizzo dei veicoli e degli animali noleggiati, nonché di assicurare la pulizia dei luoghi di stazionamento dei veicoli e dei percorsi.

Nei luoghi di stazionamento dei veicoli di cui al primo comma del presente articolo non è consentita la collocazione di strutture che non possano essere agevolmente rimosse alla

cessazione giornaliera della attività e ricoverate in luoghi opportuni.

È fatto obbligo di esporre, nel luogo di stazionamento, la tariffa dei prezzi praticati per i noleggi di cui al primo comma del presente articolo .

Oltre a quanto previsto al primo comma, può consentirsi, laddove le condizioni oggettive lo permettano, l'installazione di giostre o altre simili attrazioni per il passatempo dei bambini, purché chi intende installarle e gestirle sia titolare della prescritta autorizzazione.

In ogni caso, la concessione di aree di parchi pubblici sulle quali esercitare le attività di cui al presente articolo è subordinata al parere, obbligatorio e vincolante, dell'ufficio competente. Al medesimo ufficio è demandata l'individuazione dei luoghi di stazionamento ed eventualmente dei percorsi, per le attività di noleggio di veicoli a pedale e di animali.

La Civica Amministrazione può sospendere, anche temporaneamente, le attività, in relazione a particolari esigenze di interesse generale o a situazioni eccezionali.

CAPITOLO III

OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI

Art. 16 Disposizioni generali

A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva autorizzazione.

Sono soggetti all'obbligo della preventiva e specifica autorizzazione comunale per l'occupazione:

- le aree e gli spazi di dominio pubblico;
- le aree e gli spazi di dominio privato gravati da servitù di uso pubblico, compresi le gallerie, i portici ed i relativi interpilastri;
- le aree di proprietà privata confinanti con pubbliche vie, non recintate in conformità alle disposizioni del Regolamento Edilizio.

Fermo restando quanto in proposito previsto dal Codice della Strada, le autorizzazioni per l'occupazione di aree e spazi pubblici, nonché degli altri spazi e aree indicati nel comma precedente, sono subordinate a preventivo parere degli organi tecnici comunali sulla compatibilità della occupazione con le esigenze di carattere generale in materia di igiene, di sicurezza e quiete pubblica e, ove riguardino parchi, giardini o aree di particolare interesse paesaggistico e zone pedonali, la compatibilità dell'occupazione e delle strutture mediante le quali essa si realizza con le esigenze di salvaguardia ambientale e architettonica.

Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione, lo rendano necessario, l'Autorità Comunale può imporre al titolare dell'autorizzazione, ulteriori e specifiche prescrizioni.

L'autorizzazione per l'occupazione delle aree e degli spazi indicati nel presente articolo può essere negata o revocata quando arrechi intralcio alla circolazione pedonale o veicolare; deve essere negata o revocata quando sia di pregiudizio alla incolumità pubblica o privata e quando sia incompatibile con le esigenze di cui al terzo comma del presente articolo.

La disciplina dettata dal Regolamento si riferisce solo alle occupazioni poste in essere mediante strutture per la cui collocazione non sia necessario conseguire licenza o concessione edilizia, anche in forma precaria.

Le occupazioni di aree e spazi pubblici per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono soggette alla disciplina dettata dalle vigenti norme legislative in materia, alle disposizioni dello speciale regolamento comunale

Le autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico sono a titolo oneroso, salvo sia diversamente ed esplicitamente disposto.

Art. 17 Specificazioni

Le occupazioni di aree e spazi pubblici autorizzabili si distinguono in:

1. **occasionalì**: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura, quando non superino la durata complessiva di giorni dieci e non abbiano alcun scopo, anche indiretto, di lucro, quali quelle che rivestono esclusivo interesse sociale, culturale, politico, sindacale, religioso o benefico;
2. **temporaneè**: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura, quando superino la durata complessiva di giorni sette, o abbiano scopo, anche indiretto, di lucro, ovvero non rivestano alcuno dei particolari interessi di cui al precedente punto 1., nonché quelle che si rendano necessarie per consentire l'effettuazione di traslochi, il carico o lo scarico, con eventuale temporaneo deposito, di materiali nella circostanza di ristrutturazioni di unità immobiliari, nonché per esecuzione di lavori di manutenzione o di riparazione di parti pericolanti di edifici;
3. **stagionali**: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura quando siano effettuate in

determinati periodi dell'anno e si ripropongano ogni anno;

4. **annuali**: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura quando siano effettuate per soddisfare specifiche esigenze di carattere continuativo.

Le autorizzazioni per l'occupazione valgono esclusivamente per il luogo e per la durata in esse indicate.

Il suolo pubblico occupato deve essere mantenuto pulito e sgombero dai rifiuti e allo scadere dell'autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne.

Art. 18 Occupazioni per manifestazioni

Chiunque promuova manifestazioni per le quali sia necessaria l'occupazione, con strutture ed impianti, di aree o spazi pubblici o di uso pubblico, è tenuto a presentare al Sindaco richiesta di autorizzazione, da sottoporre al parere dei competenti uffici comunali, con allegata la documentazione relativa a:

- ✓ modalità di occupazione;
- ✓ strutture che si intende utilizzare;
- ✓ impianti elettrici.

In presenza di una pluralità di richieste riferite, per lo stesso periodo, allo stesso luogo, l'Amministrazione valuterà l'assegnazione in base, oltre che all'ordine cronologico di presentazione delle domande, anche all'esigenza di assicurare un criterio di rotazione che consenta la più ampia fruibilità del territorio.

L'istanza e la documentazione allegata devono essere presentate almeno trenta giorni prima della data prevista per l'inizio dei lavori di allestimento.

Durante lo svolgimento della manifestazione autorizzata, il rappresentante dei promotori deve essere sempre presente o comunque facilmente reperibile e deve costantemente vigilare affinché siano rigorosamente rispettate le prescrizioni impartite nel caso specifico a tutela dell'igiene e della sicurezza pubblica, con particolare riferimento ai limiti posti per evitare l'inquinamento acustico.

Tutte le manifestazioni devono essere attrezzate con idonei servizi igienici di uso pubblico gratuito, gestiti dal concessionario del suolo.

L'autorizzazione per l'occupazione è subordinata, salvo che il Servizio di Polizia Amministrativa non lo ritenga necessario, alla prestazione di congrua garanzia, mediante deposito cauzionale o polizza assicurativa, a copertura dei danni eventualmente provocati. L'ammontare della garanzia è determinato dai competenti uffici comunali, di volta in volta, in relazione al tipo di occupazione ed al luogo in cui essa è effettuata. Il deposito cauzionale o la polizza assicurativa prestati a garanzia sono svincolati dopo il collaudo, con esito favorevole, dei luoghi occupati.

L'occupazione di aree o spazi pubblici per l'allestimento di manifestazioni fieristiche o commerciali è disciplinata da specifico regolamento.

Chiunque verrà autorizzato a manifestazioni, dovrà provvedere alla pulizia delle aree oggetto della manifestazione, concordando la modalità con il settore ambiente ed ecologia.

Art. 19 Occupazioni con spettacoli viaggianti

La occupazione di aree per l'allestimento di attività di spettacolo viaggiante può avvenire solo sulle aree a tal fine preliminarmente determinate. La durata delle concessioni per lo spettacolo viaggiante è:

1. *temporanea*, se richiesta per un periodo di tempo limitato
2. *ordinaria*, se riportata all'anno solare,

Fra più richieste per lo spettacolo viaggiante si procede mediante sorteggio. L'aggiudicazione avviene in favore del primo sorteggiato. In caso di impedimento o di ingiustificata inosservanza di eventuali prescrizioni comunali, l'area rimane aggiudicata al secondo sorteggiato e così di seguito.

La concessione di aree ai Circhi equestri soggiace a particolare disciplina. In carenza della classificazione dei circhi il Comune di Caserta, distingue gli stessi in base alla misura dell'asse del tendone che sarà autocertificata, in:

- ✓ circhi di prima categoria, con un numero di posti superiore a 2000 e tendone con l'asse maggiore superiore a 44 metri;
- ✓ circhi di seconda categoria, da 1000 a 2000 posti ed asse del tendone da 40 a 44 metri;
- ✓ circhi di terza categoria, da 600 a 999 posti ed asse del tendone da 35 a 40 metri;
- ✓ circhi di quarta categoria, da 350 a 599 posti ed asse del tendone da 31 a 34 metri;
- ✓ circhi di quinta categoria da 100 a 349 posti ed asse del tendone da 20 a 30 metri;

Per il periodo natalizio, sarà sempre consentita una installazione su area comunale ed una su area privata. L'installazione di circhi, parchi divertimenti, di complessi secondari od attrazioni singole, avverrà, ove ricorrano più richieste per la medesima area, mediante sorteggio; il sorteggio nell'unica area comunale, nelle festività natalizie, verrà effettuato con il seguente sistema:

1. prioritariamente fra i circhi senza animali, intendendosi per tali quelli che possono documentare l'assenza di animali da non meno di tre anni;
2. in via subordinata, nel caso che il sorteggio sub 1. sia andato deserto, tra i circhi non inferiori alla terza categoria;
3. in via subordinata, fra gli altri circhi;

Il sorteggio riferito all'unica area comunale, negli altri periodi dell'anno, avverrà in forma ordinaria. In ogni caso viene imposto agli esercenti dei circhi, il versamento di una cauzione, a garanzia della ottenuta concessione e dell'integrità del suolo da svincolarsi al termine della concessione stessa, su nulla-osta dai competenti Uffici. Le singole concessioni di aree per l'installazione dei circhi avranno la durata massima di tre mesi, senza la possibilità di proroga, trascorsi i quali la località dovrà rimanere sgombera ed in completo riposo almeno per giorni trenta dall'effettivo sgombero, con facoltà del Comune di non accordare, in caso di inottemperanza quale sanzione accessoria, l'autorizzazione all'esercizio in aree cittadine fino a due anni successivi.

Per le altre attrazioni dello spettacolo viaggiante la durata dell'occupazione è di sei mesi e rimane possibile la richiesta di rinnovo, che prevale sulle nuove domande per la medesima area.

Art. 20 Occupazioni con elementi di arredo

A quanti esercitano attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospettanti su pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa l'occupazione del suolo pubblico per collocarvi elementi di arredo (quali, ad esempio, vasi ornamentali e fioriere), a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale, che si tratti di intervento unitario interessante l'intera via o, quanto meno, l'isolato, e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi.

Analoga occupazione può essere autorizzata, alle condizioni di cui al comma precedente, anche a privati cittadini che intendono, in tal modo, migliorare la situazione ambientale della via in cui risiedono.

La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo, sottoscritta da quanti partecipano o sono comunque interessati alla iniziativa, deve essere corredata di idonea documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché la modalità dell'occupazione e la durata della medesima.

Art. 21 Occupazioni con strutture pubblicitarie

Fermo restando quanto in proposito disposto dal Codice della Strada e quanto prescritto dal Regolamento comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni nessuna struttura a supporto di mezzi pubblicitari di qualsiasi tipo o dimensione può essere collocata, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico senza preventiva specifica autorizzazione per l'occupazione e in conformità con il Piano Generale degli Impianti pubblicitari.

Art. 22 Occupazioni per lavori di pubblica utilità

Qualora si renda necessario occupare parte del suolo per la effettuazione di interventi di manutenzione di strutture o impianti sotterranei utilizzati per la erogazione di servizi di pubblica utilità, l'ente erogatore del servizio o l'impresa cui è stato appaltato l'intervento, deve darne

comunicazione alla Polizia Municipale nonché quando l'intervento comporti manomissione del suolo pubblico, al competente ufficio tecnico comunale.

La comunicazione di cui al comma precedente, contenente la precisa indicazione del luogo interessato dall'intervento, le modalità di esecuzione del medesimo e la sua durata (data di inizio e di termine), deve essere data almeno 7 giorni prima, al fine di consentire, ove occorra, la predisposizione dei provvedimenti necessari in materia di circolazione stradale. L'Amministrazione Comunale può disporre in merito alla programmazione degli interventi al fine di ridurre i disagi conseguenti. Ove si tratti di intervento di urgenza la comunicazione può essere data, a mezzo pec, nel momento in cui l'intervento viene effettuato.

Quando l'intervento interessi strade aperte al pubblico transito, veicolare o pedonale, si devono osservare scrupolosamente le prescrizioni del Codice della Strada. Analoghe prescrizioni si devono osservare in ogni circostanza in cui l'intervento si effettui su suolo pubblico o di uso pubblico, ancorché non aperto alla circolazione veicolare, quando le circostanze di tempo e di luogo lo impongano a salvaguardia della incolumità pubblica e privata.

In tutti i casi si devono osservare le disposizioni dei regolamenti comunali sulla manomissione del suolo pubblico.

Art. 23 Occupazioni per attività di riparazione di veicoli

L'occupazione di suolo pubblico per l'esecuzione di piccole riparazioni da parte di quanti esercitano attività di riparazione di veicoli in locali prospicienti la pubblica via è subordinata a specifica autorizzazione. Essa può essere rilasciata per uno spazio immediatamente antistante l'officina, di lunghezza non superiore al fronte della medesima e di superficie non superiore a mq. 20. L'area deve essere opportunamente segnalata ed identificata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, secondo le prescrizioni indicate nell'autorizzazione stessa.

È fatto obbligo a chi abbia ottenuto l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico per gli scopi di cui al comma precedente, di evitare operazioni che possano provocare lo spandimento di sostanze che imbrattino o deteriorino il suolo medesimo e di mantenere lo stesso in condizioni di massima pulizia.

L'autorizzazione di cui al primo comma del presente articolo è valida solo per le ore di apertura dell'esercizio e determina, in tale orario, divieto di sosta.

Lo spazio antistante l'esercizio non costituisce "passo carrabile", ma ordinario spazio di occupazione suolo.

Art. 24 Occupazioni per traslochi

Chi, in occasione di un trasloco, abbia necessità di occupare parte di suolo pubblico con veicoli per uso speciale e relative attrezzature utilizzati nelle operazioni, deve presentare istanza, in duplice copia, al Comando di Polizia Municipale - Mobilità e traffico, con l'indicazione del luogo e del periodo di occupazione.

L'area oggetto di autorizzazione deve essere opportunamente segnalata ed identificata.

Art. 25 Occupazioni di altra natura

L'autorizzazione per occupazioni di natura diversa da quelle espressamente previste dal Regolamento, è subordinata al parere favorevole dei competenti uffici comunali in relazione allo scopo, alle caratteristiche, alle modalità e alla durata della occupazione.

Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo le vie o sulle piazze pubbliche, è necessario ottenere la approvazione del Sindaco e salva l'osservanza delle disposizioni di Legge al riguardo. A questo scopo dovranno sempre venire presentati in tempo utile i disegni, i modelli, e le fotografie delle opere, i testi delle epigrafi e quanto altro potrebbe essere richiesto nel caso.

Il Sindaco, nel concedere il permesso, dovrà anche riservarsi di sottoporre le opere, dopo il loro compimento, al collaudo da parte di una apposita commissione.

Art. 26 Occupazioni per comizi e raccolta di firme, per associazioni senza scopo di lucro e analoghe iniziative.

L'autorizzazione all'occupazione di aree o spazi pubblici per la raccolta di firme in calce a petizioni, proposte di legge di iniziativa popolare o di referendum, nonché per comizi in periodi diversi da quelli che precedono elezioni o referendum, è concessa previa verifica della compatibilità con le esigenze della circolazione pedonale e veicolare.

L'autorizzazione deve essere richiesta almeno trenta giorni prima. L'Amministrazione, in presenza di motivate ragioni, può derogare tale termine accogliendo richieste presentate successivamente. Con specifico provvedimento della Amministrazione Comunale sono individuati luoghi per l'occupazione dei quali sono ridotti i termini per la presentazione della domanda.

In presenza di più domande si valuta la possibilità di coesistenza. Solo laddove la stessa non risulti possibile, si procede all'assegnazione secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Art. 27 Occupazioni con chioschi

Le richieste di occupazioni di suolo pubblico per l'installazione di chioschi sono necessarie e preliminari a qualsiasi altra autorizzazione (di natura edilizia) per la loro realizzazione; la richiesta di autorizzazione alla realizzazione di chioschi non può essere esaminata dal Comune se difetti l'autorizzazione alla occupazione del suolo.

Le richieste possono essere di semplice installazione per strutture precarie e temporanee (manufatti smontabili e non infissi al suolo -criterio strutturale- e destinati ad un uso realmente precario e temporaneo, per fini specifici e cronologicamente delimitati -criterio funzionale-), di tipo edilizio per strutture stabili.

Ai titolari di esercizi pubblici di somministrazione, i cui locali prospettino sullo spazio occupabile, può essere rilasciata l'autorizzazione per l'occupazione di una porzione delimitata di suolo per la collocazione di un dehors, a condizione che si rispettino le norme dei regolamenti vigenti.

Analoga possibilità sussiste per le edicole, i chioschi, ed altre strutture da installare su suolo pubblico in funzione del commercio o della somministrazione di alimenti e bevande.

Ai fini del conseguimento dell'autorizzazione di cui al primo comma del presente articolo si devono osservare, le seguenti disposizioni.

Relativamente agli oggetti di cui al primo comma si fa riferimento all'insieme degli elementi mobili posti temporaneamente in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico, o privato gravato da servitù di uso pubblico, che costituisce, delimita e arreda lo spazio all'aperto annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione e/o ad un esercizio commerciale.

Il titolare di un esercizio commerciale o di un pubblico esercizio di somministrazione che intenda collocare, su suolo pubblico, ovvero privato gravato da servitù di uso pubblico, un dehors, con o senza elementi di copertura, dovrà ottenere preventiva autorizzazione, e allo stesso modo, per le strutture destinate al commercio non antistanti esercizi.

Il titolare dovrà presentare ai Servizi competenti, almeno sessanta giorni prima di quello previsto per la installazione, formale istanza in bollo, indirizzata al Sindaco, corredata dalla seguente documentazione:

- a. progetto in tre copie, di norma in scala 1:50, nel quale, con le caratteristiche della struttura, siano opportunamente evidenziati tutti i riferimenti allo stato di fatto dell'area interessata, nonché l'indicazione della disciplina di sosta o divieto dell'area su cui la struttura viene ad interferire ovvero la eventuale presenza di fermate del mezzo pubblico, e/o di passaggi pedonali. Dovranno prodursi planimetria dell'area, piante, prospetti e sezioni della installazione proposta, con i necessari riferimenti all'edificio prospiciente per quanto riguarda aperture, materiali di facciata, elementi architettonici ecc...;
- b. relazione scritta;
- c. codice del tessuto della eventuale copertura;
- d. fotografie a colori (formato minimo cm. 9x12) del luogo dove la struttura dovrà essere inserito;

L'autorizzazione è precaria, temporanea e concessa di massima per periodi stagionali:

pertanto dovrà essere richiesta ogni volta con formale istanza in bollo, nei termini di cui al secondo comma.

La struttura autorizzata dovrà, a cura e spese del titolare, essere temporaneamente rimossa qualora si verifichi la necessità di intervenire sul suolo o nel sottosuolo pubblico con opere di manutenzione.

In occasione di rinnovo, ove la struttura sia quella collocata nella stagione immediatamente precedente, la dichiarazione, in calce all'istanza, del titolare attestante la totale conformità a quella precedentemente autorizzata, esimerà il titolare stesso dal produrre la documentazione elencata.

Allo scadere del termine dell'autorizzazione ogni singolo elemento dovrà essere rimosso dal suolo pubblico.

Entro 60 giorni dalla data di installazione il titolare dell'autorizzazione è tenuto a consegnare, idonea documentazione fotografica - almeno 2 foto a colori formato 9x12 - della struttura installata.

La documentazione fotografica è indispensabile per eventuale e successivo rinnovo dell'autorizzazione.

Art. 28 Occupazioni per temporanea esposizione

In particolari circostanze di interesse generale, può essere autorizzata l'occupazione di spazi per l'esposizione, anche a fini promozionali, di prodotti artistici, artigianali, industriali o agricoli a condizione che l'esposizione non abbia durata superiore a giorni quindici e siano utilizzate strutture di tipo e caratteristiche approvate dai competenti uffici comunali.

In tali esposizioni non può in alcun modo svolgersi attività, anche indiretta, di vendita di prodotti esposti senza specifica preventiva autorizzazione.

Art. 29 Occupazioni per esposizione di merci

A chi esercita attività commerciali in locali prospettanti sulla pubblica via può essere rilasciata l'autorizzazione, nel rispetto delle norme d'igiene, per l'occupazione del suolo pubblico per esporre merci, purché il marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente per il rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione pedonale e l'occupazione non si estenda oltre metri 0,70 dal filo del fabbricato.

I generi alimentari non confezionati non possono essere esposti ad altezza inferiore ad un metro dal suolo.

Le strutture utilizzate per l'esposizione devono essere preventivamente approvate dai competenti uffici comunali

L'autorizzazione di cui al presente articolo è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture, pertanto, non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso.

Gli esercenti attività commerciali, artigianali e simili, operanti nelle zone di rilevanza storico-ambientale ovvero in strade che presentino particolari caratteristiche geometriche, possono ottenere l'autorizzazione, purché l'occupazione sia posta in essere con strutture approvate ed a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria.

Art. 30 Occupazioni per la vendita su aree pubbliche non mercatali

Fermo restando quanto disposto in materia di commercio su aree pubbliche in forma itinerante, può consentirsi l'occupazione di suolo pubblico, in aree non mercatali, per la vendita di prodotti artistici, artigianali, industriali e agricoli, previa verifica della compatibilità ambientale e a condizione che gli esercenti siano titolari di licenza per il commercio su aree pubbliche ovvero diretti produttori dei beni posti in vendita, purché l'attività sia esercitata con strutture di tipo e caratteristiche approvate dai competenti uffici comunali

Nel caso di occupazioni temporanee, stagionali od annuali, le attività di vendita, salvo diversa espressa indicazione nell'autorizzazione, devono osservare gli orari stabiliti per attività analoghe esercitate in sede fissa.

Art. 31 Commercio in forma itinerante

E' vietato:

- nel Centro storico;
- posizionare i veicoli o le strutture di vendita laddove il parcheggio o la sosta non siano consentiti dalle vigenti norme in materia di circolazione stradale;
- esercitare nelle vie o piazze nelle quali sono presenti problemi di viabilità, nonché nelle zone cittadine, tutelate da specifici motivi di interesse archeologico, storico, artistico e ambientale o di altro rilevante pubblico interesse. Tali vie e piazze e tali zone sono individuate e determinate con provvedimento del Sindaco, ove già non provveda il Regolamento;
- sostare nello stesso punto per più di un'ora nella stessa giornata, trascorsa la quale i veicoli o le strutture di vendita devono essere spostati e posizionati a non meno di 500 metri dal punto precedentemente occupato;
- a salvaguardia della quiete e per il rispetto ai luoghi e alle attività, il commercio itinerante non può esercitarsi ad una distanza inferiore a metri 300 dal perimetro di ospedali o altri luoghi di cura, e di cimiteri, e a 100 mt. da esercizi commerciali simili;
- a tutela della igienicità dei prodotti posti in vendita ed a salvaguardia della incolumità personale, la sosta in aree non opportunamente pavimentate e, comunque, in prossimità di scavi o cantieri o altre fonti di polverosità o di esalazioni dannose. Per gli stessi scopi la sosta non è consentita ad una distanza inferiore a metri 100 dai servizi igienici e a metri 200 dai depositi di rifiuti;
- iniziare l'attività prima delle ore 8 e concluderla dopo le ore 19;

Sono interdetti al commercio itinerante i parchi ed i giardini pubblici aperti o recintati, compresi i viali e le strade che li attraversino. E' tuttavia consentita la vendita di caldarroste, sorbetti, gelati e altri simili prodotti, purché effettuata con veicoli di tipo e caratteristiche approvati dai competenti uffici comunali e ASL, sempre che il venditore sia in possesso delle prescritte autorizzazioni.

Il Sindaco, con propria ordinanza, potrà vietare temporaneamente il commercio itinerante in specifiche zone in occasione di particolari eventi.

Art. 32 Mestieri girovaghi

L'esercizio dei mestieri girovaghi di suonatore, cantante e simili è consentito, previa autorizzazione, nelle aree pedonali non comprese in zone soggette a salvaguardia, quando le esibizioni siano di breve durata ed avvengano senza comportare inquinamento acustico e senza recare intralcio o fastidio alla circolazione pedonale.

Art.33 Luminarie, addobbi e festoni senza fini pubblicitari

1. E' soggetta a preventiva autorizzazione del Comune, previa richiesta scritta, la collocazione di luminarie, addobbi e festoni lungo le strade cittadine o piazze nonché sulle facciate degli edifici, sempre che non si tratti di elementi decorativi temporanei, in occasione di festività nazionali o locali o collocati in occasione di feste di carattere privato, purché di qualsiasi riferimento pubblicitario.
2. Negli allestimenti possono essere utilizzati come supporti i pali di sostegno dell'illuminazione pubblica dopo preventiva autorizzazione del gestore, i manufatti comunali dopo preventivo nulla osta dell'Amministrazione, le colonne dei portici, o altro supporto idoneo, a condizione che gli stessi non vengano danneggiati o che si creino situazioni di precarietà. L'allestimento sulle facciate degli edifici e dei palazzi è consentito a condizione che non si creino situazioni di precarietà e con responsabilità a carico di chi ha curato l'installazione. E' in ogni caso vietato collocare ganci, attacchi e supporti in genere sulle facciate degli edifici e dei palazzi.

Fatto salvo quanto previsto dal Codice Penale, è in ogni caso vietato collocare luminarie, addobbi e festoni senza fini pubblicitari su beni soggetti a vincoli di carattere storico, paesaggistico, ambientale, così come definiti e tutelati dal D.Lgs. 42/2004 e dalla normativa urbanistico-edilizia vigente.

3. Le spese per la collocazione e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti titolari dell'autorizzazione.
4. In ogni caso i festoni, le luminarie ed altri addobbi natalizi non dovranno essere collocati prima del 15 ottobre e dovranno venir rimossi entro il 15 febbraio dell'anno seguente.
5. In caso di altre festività gli addobbi devono essere rimossi entro una settimana dalla fine della festività.

CAPITOLO IV

TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

LIMITAZIONI EMISSIONI ACUSTICHE E SONORE NEI PUBBLICI ESERCIZI-

CIRCOLI PRIVATI ED ESERCIZI RICETTIVI IN OCCASIONE DELLO

SVOLGIMENTO DI SPETTACOLI E INTRATTENIMENTI

Art. 33 Disposizioni generali

Chiunque eserciti un'arte, un mestiere o una industria, deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo ai vicini.

I Servizi Tecnici Comunali o delle Aziende Sanitarie Locali, su reclamo o d'ufficio, accertano la natura delle molestie e promuovono i più idonei provvedimenti perché chi esercita arti, mestieri o industrie proceda alla eliminazione delle cause delle molestie.

Nei casi di incompatibilità della attività esercitata con il rispetto della quiete delle civili abitazioni, il Sindaco, su motivata proposta dei Servizi Tecnici Comunali o delle Unità Sanitarie Locali, può vietare l'esercizio dell'arte, del mestiere o dell'industria responsabile delle molestie o dell'incomodo.

È, comunque, vietato impiantare in fabbricati destinati a civile abitazione attività che comportino l'uso di macchine azionate da motore. Il divieto non vale per le attività che comportano esclusivamente le normali macchine per ufficio o attrezzature medico - sanitarie.

Art. 34 Spettacoli e trattenimenti

I titolari delle licenze prescritte dalle leggi di pubblica sicurezza per l'esercizio della attività di pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento, i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione, i titolari delle licenze di esercizio per spettacoli o trattenimenti pubblici ed i titolari di sale pubbliche da gioco od altri giochi leciti devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività non consentano a suoni e rumori di essere uditi all'esterno tra le ore 24 e le ore 8.

Ai soggetti di cui al comma precedente è fatto obbligo di vigilare affinché, all'uscita dai locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

Le licenze per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi aperti devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

Art. 35 Trattenimenti musicali nei pubblici esercizi

a) Tutti i pubblici esercizi che intendono svolgere intrattenimento musicale mediante musica dal vivo e/o apparecchi radiotelevisivi o comunque impianti di diffusione sonora, devono, entro il termine perentorio di giorni 30 (trenta), trasmettere all'ufficio Attività Produttive dell'Ente idonea valutazione di impatto acustico redatta da tecnico esperto in acustica ambientale regolarmente abilitato, ai sensi dell'art.8, comma 6, del DPCM 14/11/1997. La perizia, da trasmettersi in triplice copia, sarà prodotta e trasmessa successivamente al termine sopra indicato dagli esercizi alla prima apertura, comunque entro e non oltre la data prevista per l'inizio dell'attività medesima (art.8, comma 4, DPCM 14/11/1997).

Per le attività già in essere vale quanto detto sopra a far data dall'approvazione del regolamento in Consiglio Comunale.

La diffusione della musica all'interno degli esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande, sia dal vivo che riprodotta con presenza di un dj, è consentita:

- **Periodo invernale dal 01/10 al 31/05 sino alle ore 24.00 nelle giornate di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e domenica; sino alle alle ore 01:00 nelle giornate di venerdì e sabato**
- **Periodo estivo dal 01/06 al 30/09 sino alle ore 01.00**

Secondo i valori limiti assoluti di emissione e valori limite di immissione riportati nelle tabelle seguenti:

Classi di destinazione d'uso del territorio	Valori limiti di emissione in dB	
	Diurno (06.00-22.00)	Notturno (22.00-06.00)
I Aree particolarmente protette	45	35
II Aree prevalentemente residenziali	50	40
III Aree di tipo misto	55	45
IV Aree di intensa attività umana	60	50
V Aree prevalentemente industriali	65	55

Classi di destinazione d'uso del territorio	Valori limiti di immissione in dB	
	Diurno (06.00-22.00)	Notturno (22.00-06.00)
I Aree particolarmente protette	50	40
II Aree prevalentemente residenziali	55	45
III Aree di tipo misto	60	50
IV Aree di intensa attività umana	65	55
V Aree prevalentemente industriali	70	60

b) Fatto salvo tutto quanto indicato al punto a, l'effettuazione di piccoli intrattenimenti musicali e manifestazioni a carattere temporaneo negli spazi all'aperto sia pubblico che privato, è consentita, previa autorizzazione rilasciata in deroga dal Settore Attività produttive per una durata massima di ore 3 comprese entro la fascia dalle ore 20.00 alle 24.00 nei giorni feriali e festivi.

c) In ogni caso è vietata l'attività musicale svolta all'esterno con impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora, comunque intesi.

d) L'attività musicale svolta all'interno del pubblico esercizio o del locale di pubblico spettacolo con impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora, ancorché conformi alla normativa, in nessun modo può avere proiezioni acustiche all'esterno.

e) Nel caso di eventi festivi e/o eccezionali è consentita con ordinanza del Sindaco l'emissione di musica oltre l'orario stabilito dal regolamento in questione.

Art. 36 Abitazioni private

Nelle abitazioni private non è consentito far funzionare apparecchiature fonti di molestie e disturbi, fatte salve le eccezioni di cui ai due commi seguenti.

Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumore o vibrazioni non possono farsi funzionare prima delle ore 7 e dopo le ore 22.

Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini. La disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici di somministrazione, specie se ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.

Il divieto di cui al primo comma non si applica nella circostanza della esecuzione di lavori di ristrutturazione di locali, a qualunque scopo destinati, situati in fabbricati di civile abitazione, purché siano adottati tutti gli accorgimenti e tutte le cautele per contenere il disturbo e non siano comunque effettuati prima delle ore 8 e dopo le ore 20 nei giorni feriali e prima delle ore 10, fra le ore 12 e le ore 16 e dopo le ore 20 nei giorni festivi. Analoghi accorgimenti, cautele e rispetto dei

limiti di orario devono osservarsi nella ristrutturazione di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande e di esercizi commerciali, nonché di uffici, ambulatori e simili, ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.

Art. 37 Strumenti musicali

Chi, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali e' tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini.

Non e' comunque consentito l'uso di strumenti musicali dalle ore 13 alle ore 15 e dalle ore 21 alle ore 9, salvo la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale è usato.

Art. 38 - Dispositivi acustici antifurto

Fermo restando quanto in proposito prescritto dal Codice della Strada, i proprietari di veicoli e/o affittuari di appartamenti sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto devono tarare il medesimo, affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti. Il segnale non deve, comunque, superare la durata complessiva di tre minuti primi, ancorché sia intermittente.

La disposizione del primo comma vale anche per i dispositivi acustici antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti, salvo che per la durata del segnale che non può, in alcun caso, superare i quindici minuti primi.

Art. 39 Sanzioni

Le violazioni di cui all'art. 35 sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516.00 ad € 5.164,00 con applicazione delle procedure previste dalla legge 21.11.1981 n. 689.

Chiunque violi il rispetto degli orari nell'esercizio di attività temporanee svolte all'aperto è punito con il pagamento di una somma da € 103,29 ad € 516,45.

Sono fatte salve le sanzioni penali previste dagli artt. 659 e 660 del codice penale e quanto previsto dall'art. 650 dello stesso codice per la inosservanza di provvedimenti legalmente dati dall'autorità sanitaria per ragioni di igiene.

In attuazione dell'art.9, comma 3, della legge 25 Agosto 1991, n. 287, è sospesa l'attività da tre a quindici giorni qualora allo stesso esercente vengano contestate due violazioni alle disposizioni contenute nell'art. 35.

Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limite di emissione e di immissione, è punito col pagamento di una somma da € 516.45 ad € 5.164.56 (art. 10, comma 2 legge n.447/1995.)

Per l'accertamento delle violazioni si applicano le norme previste dalla legge 24 Novembre 1981 n.689.

CAPITOLO V **MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI** **ANIMALI**

(disciplinato da Regolamento comunale approvato con Delibera di C.C. n. 39 del 18/05/2017)

CAPITOLO V **NORME PARTICOLARI PER GLI ESERCIZI** **PUBBLICI**

Art. 40 Esposizione dei prezzi

I titolari di esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande che esercitano la ristorazione hanno l'obbligo di esporre, anche all'esterno dell'esercizio, tabelle recanti menù e prezzi.

Art. 41 Servizi igienici

Gli esercizi pubblici di somministrazione e tutti i locali di pubblico ritrovo debbono essere dotati di servizi igienici, conformi alle norme stabilite dal Regolamento d'igiene, da tenersi a disposizione dei frequentatori.

Art. 41 bis. Disciplina degli orari per la somministrazione e vendita di bevande alcoliche

Al fine di prevenire un pregiudizio al decoro ed alla vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, le attività di vendita di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, nonché di ogni altra bevanda se queste sono poste in contenitori di vetro o lattina, è vietata fuori dai locali e dagli spazi pubblici o privati di pertinenza a decorrere dalle ore 24.00 nel contesto del perimetro urbano considerato dal precedente articolo 13 ed individuato nell'allegato al presente regolamento.

In presenza di particolari condizioni di condivisione sociale, di eventi o iniziativa a stampo socio culturale, previa adeguata partecipazione dei cittadini residenti in zona, il Sindaco può derogare alla limitazione oraria di cui al precedente comma, per periodi continuativi non superiori a 60 giorni, con propria ordinanza, fissando un diverso per la cessazione delle predette attività.

Fuori dalle aree individuate nell'allegato al presente regolamento, in caso di turbativa del decoro e della vivibilità urbana, il Sindaco interviene con i poteri di ordinanza di cui ai commi 5 e 7 bis dell'art. 50 del D.Lgs n°267/2000.

CAPITOLO VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 42 Controllo

Le turbative e le abusive occupazioni del suolo pubblico, in caso di rifiuto, da parte di chi di dovere, di adempiere ad horas, saranno rimosse con ordinanza da emettersi dal dirigente del Servizio competente e notificata agli interessati a mezzo del personale di Polizia Municipale, salvo i casi in cui la Legge preveda la rimozione immediata senza particolari ordini dell'autorità.

Inoltre, agli Agenti di Polizia Municipale è affidato la notificazione ed esecuzione di provvedimenti emessi dall'Autorità Amministrativa per il controllo delle attività abusive e d'ogni altro provvedimento costituente sanzione amministrativa, accessoria e/o disciplinare, come la chiusura e/o l'inibizione dell'attività abusiva

Le attività di controllo avvengono:

- su segnalazione o esposto di qualsiasi cittadino;
- su richiesta dell'Ufficio che rilascia l'autorizzazione o la concessione, che delega la Polizia Municipale a verificare le condizioni necessarie al rilascio del titolo richiesto;
- su iniziativa dell'agente che ha operato sul territorio.

A seguito dell'emissione di provvedimenti sanzionatori amministrativi, la Polizia Municipale procede ad adottare tutti gli atti necessari per pervenire alla esecuzione coatta di quanto disposto sia in materia di rimozione di oggetti dal suolo pubblico sia in materia di chiusure degli esercizi.

Semestralmente il Comandante della Polizia Municipale relazionerà al Consiglio Comunale sulle attività espletate, così come previste dal regolamento.

Art. 43 - Disposizioni transitorie

L'adeguamento delle strutture esistenti deve avvenire entro due anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento. Possono essere emanate normative specifiche per la disciplina delle singole licenze, concessioni e autorizzazioni e per l'adeguamento alle norme sulla trasparenza.

Art. 44 Sanzioni pecuniarie ed ordine di allontanamento

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, delle sanzioni amministrative accessorie e delle misure ripristinatorie previste dal presente regolamento, l'accertamento della violazione delle previsioni contenute dall'art.7 lettere k, n, e p, all'interno del perimetro delle aree definite a norma del precedente articolo 13 e specificamente individuate nell'allegata piantina al presente regolamento, comporta, per chi abbia accertato e contestato la violazione, l'obbligo di contestare per iscritto al trasgressore l'ordine di allontanamento di cui all'articolo 9 della L. n°48/2017. Nell'ordine sono riportate le motivazioni sulla base delle quali è stato adottato ed è specificato che la persona destinataria dello stesso non può fare ingresso in alcuna delle aree definite a norma dell'articolo 13 a prescindere dall'attività che si eserciti o svolga per la durata di quarantotto ore dall'accertamento del fatto e della contestazione dell'ordine. In caso di sua violazione, oltre alla contestazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 300 ad Euro 900, il personale che ha accertato la violazione all'ordine scorta la persona all'esterno dell'area e, tramite il proprio Comando, trasmette copia dell'ordine di allontanamento con immediatezza al Questore, con richiesta di adozione del provvedimento di cui all'articolo 10 comma 2 della L. n°48/2017.

La medesima procedura si applica in caso di accertamento della violazione agli articoli 688 e 726 del Codice penale, nonché dall'articolo 29 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e dall'articolo 7, comma 15-bis decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 in una delle aree considerate dall'articolo 13 del presente regolamento.

Art. 45 Procedimento per l'applicazione

Per tutte le sanzioni che siano previste dal presente regolamento si applicano i principi e le procedure della legge 689/81.

Il Sindaco viene individuato quale autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17

della legge 689/81 nonché competente a ricevere scritti difensivi, da parte del trasgressore entro 30 giorni dall'accertamento della violazione.

Art. 46 Proventi delle Sanzioni

Spettano al Comune i proventi delle Sanzioni riscosse dall'Ente per la violazione delle norme del presente regolamento.

Di tutti i proventi sanzionatori che non siano gravati da specifico vincolo di destinazione ad opera di precipua norma di Legge, viene effettuato riparto tra le seguenti finalità:

- ❖ nella misura del 33% del riscosso, le somme restano vincolate alla creazione di un fondo speciale per la creazione di meccanismi incentivanti la produttività del personale di vigilanza, al fine del miglioramento qualitativo del servizio di vigilanza, nonché della sua intensificazione sul piano quantitativo;
- ❖ nella misura del 17% del riscosso, le somme restano vincolate all'impinguamento del fondo per l'assicurazione accessoria del personale di Polizia Municipale disciplinato nel Regolamento per l'organizzazione del Corpo;
- ❖ nella misura del 25% del riscosso, le somme restano vincolate all'acquisto di mezzi e strumenti tecnologici per il controllo delle attività di Polizia Urbana;
- ❖ nella misura del 25% del riscosso, le somme restano vincolate alla creazione o al miglioramento delle aree fieristiche o mercatali e sviluppo sportello SUAP.

Art. 47 Servizi a domanda individuale

L'Amministrazione Comunale intende avviare servizi a domanda individuale sul territorio di competenza sulle seguenti ipotesi:

- ⑨ accertamenti e notificazioni di atti giudiziari, consegna a domicilio di atti, certificazioni, documenti in genere;
- ⑨ scorte effettuate con veicoli della polizia municipale;
- ⑨ assistenza da parte di personale di polizia municipale a manifestazioni che presuppongono il rilascio di licenza di Pubblica Sicurezza ai sensi del T.U.L.P.S., e comunque rientranti nelle competenze di cui all'art.19 D.P.R. n.616/1977;
- ⑨ istruttoria pratica, contrassegni, pass, soste riservate, ecc. in Zone a Traffico Limitato e/o Aree Pedonali;
- ⑨ personale comunale e istruttoria pratiche di iniziative culturali, sociali, teatrali, cinematografiche e comunque spettacolari;
- ⑨ personale comunale e strutture per implementazione di impianti tecnologicamente avanzati, in particolare ai fini della sicurezza nella città;
- ⑨ ogni altra iniziativa che la Giunta Comunale potrà ritenere utile alla città;

Gli importi previsti per le tariffe relative per tali servizi non potranno essere inferiore :

- a. € 2,58 nel caso di mero rimborso spesa (es. accertamenti, notificazioni, ecc.);
- b. € 2,58 nel caso di singola istruttoria pratica e occupazione giornaliera di suolo pubblico (es. documentazioni, permessi, autorizzazioni, accessi giornalieri, ecc.);
- c. quota oraria equivalente a quanto stabilito nelle leggi nazionali e regionali, nel C.C.N.L. Enti Locali e nei regolamenti Comunali come quota oraria straordinaria al lordo degli oneri riflessi.

La Giunta Comunale disciplina con proprio atto l'implementazione del servizio a domanda individuale, delegando al Dirigente gli atti di carattere gestionale. Salvo che la Giunta Comunale non disponga diversamente, si intendono applicate le quote minime riportate nel precedente comma.

Art. 48 Abrogazioni

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento di Polizia Urbana viene abrogato e cessa pertanto di avere efficacia il Regolamento di Polizia Urbana previgente, nonché tutti gli atti ed i provvedimenti sostituiti da norme del presente Regolamento o con esse incompatibili.

Punto n. 4 all'O.d.G.

“Modifiche al Regolamento di Polizia Urbana atte a recepire le previsioni di cui al D.L. n.14/2017 “disposizioni in materia di sicurezza” – convertito in Legge 48/2017 – Proposta al Consiglio Comunale”.

PRESIDENTE: Relatore Assessori De Michele e Casale.

ASSESSORE CASALE: Buongiorno a tutti. Oggi a distanza di due mesi da quando per la prima volta mi insediai da Assessore e ci fu l'impegno sulla sicurezza in città in merito al controllo del territorio e alle problematiche che il territorio aveva e che ha ancora, è nata questa delibera che viene da una richiesta ben precisa da parte delle forze dell'ordine e dell'Amministrazione stessa, ovvero il richiamo al Decreto Ministeriale Minniti che è stato approvato nel marzo 2017 e che per essere portato all'interno della città e del territorio di appartenenza ha bisogno di essere inserito in un Regolamento. Quindi, spinti anche dalle forze dell'ordine che ci hanno chiesto in maniera importante di approvare nel più breve termine questo Regolamento di inserimento del DASPO urbano, siamo arrivati alla realizzazione di questa delibera di Giunta che portiamo oggi in Consiglio Comunale in materia di sicurezza urbana. Il DASPO, e quindi la Legge Minniti, viene inserita nel Regolamento di Polizia Urbana che non veniva modificato dal lontano 2000, un Regolamento che è da 17 anni fermo e che viene rivisitato non solo dal punto di vista della sicurezza ma anche da qualche altro punto di vista che poi vedremo a breve.

Per quanto riguarda il DASPO urbano sono state individuate delle aree con una piantina planimetrica legata al Regolamento secondo quello che il Decreto Ministeriale prevede, quindi scuole, ospedali, zone ad alto impatto turistico, ad alto impatto anche legato ad una serie di frequentazioni importanti, quindi piazze importanti della città ed è per questo che l'allegato che ho qui ma che potete trovare anche all'interno del Regolamento prevede una vasta zona che vede il centro storico e i monumenti storici in maniera predominante. In questo Regolamento il DASPO urbano ha la sua importanza perché grazie al decreto da oggi tutte le persone che verranno colte all'interno di questa area di pertinenza a fare attività di abusivismo, a fare attività di accattonaggio, oppure di qualsiasi genere di illegalità, saranno in un primo momento sanzionate e allontanate per 48 ore dall'area di appartenenza, in un secondo momento saranno allontanate dai 6 mesi a due anni ed è previsto anche l'arresto, da questa stessa area di appartenenza. Questo è un momento importante perché per la prima volta c'è una collaborazione stretta tra tutte le forze dell'ordine, per la prima volta c'è un coordinamento imminente, attuale, fatto tutte le forze dell'ordine perché questo Regolamento è stato visionato all'interno di un tavolo tecnico poiché erano presenti Questura, Prefettura, Carabinieri, Finanza e quindi è stato concordato insieme e da noi oggi portato in Consiglio. Si creerà una rete interforza per le quali tutte le forze dell'ordine potranno essere a conoscenza in maniera imminente se quella persona 48 ore prima è stata fermata e che tipo di sanzione ha avuto, cosa che fino ad oggi risultava un po' complicata soprattutto nei rapporti tra la Polizia Municipale ed altri organi di controllo. Per cui proviamo a risolvere quelli che sono i problemi di sicurezza di cui abbiamo discusso 2 mesi fa e di cui leggiamo ancora tutt'oggi.

Alla luce di tutto questo, abbiamo all'interno di questo Regolamento dovuto modificare e aggiornare alcuni punti che erano abbastanza vecchi di 17 anni, come ad esempio l'aspetto dell'igiene urbana che abbiamo adeguato richiamandolo alle norme e ai regolamenti attuali e anche all'interno delle attività produttive e quindi tutto quello che riguarda l'occupazione di suolo pubblico abbiamo fatto dei richiami in merito ai nuovi regolamenti, all'epoca non erano previsti, era tutto inglobato in questo Regolamento, oggi invece si intersecano. Quindi è stato un lavoro abbastanza importante e abbiamo pensato che era giusto andare a definire quello che era l'aspetto del disturbo alla quiete pubblica soprattutto in aree di appartenenza del centro storico dove sappiamo che negli ultimi tempi si è montata una polemica legittimamente da parte di chi ci

risiede e che ha bisogno di avere il proprio spazio e la propria vivibilità, ma cercare di tutelare anche i commercianti, quelli onesti che rispettano le regole e che hanno investito ed hanno diritto di sviluppare la propria attività. E quindi all'Articolo 34 e all'Articolo 35 del capitolo 4 di questo Regolamento, andiamo a regolamentare il disturbo alla quiete pubblica in termini di emissioni sonore, quindi di musica seguendo le tabelle, cercando di mettere delle linee un po' più chiare all'interno di queste precedenti ordinanze dei due Prefetti che ci hanno anticipato, ovvero Mattei e poi a seguire l'altro Prefetto, l'ultimo, e quindi andiamo a regolamentare un po' tutti questi aspetti richiamando delle tabelle per categorie e per zone imponendo agli esercizi commerciali un limitatore musicale che debba consentire di evitare che le emissioni sonore possano uscire all'esterno dei locali, quindi facendolo già presente nell'ordinanza oggi diventa Regolamento, nei prossimi 30 giorni tutti dovranno adeguarsi a questa tipologia di strumento e allo stesso tempo dando la possibilità agli esercizi commerciali creando un orario estivo e un orario invernale, di poter trasmettere musica sempre all'interno dei locali perché fuori l'abbiamo vietato come era già nelle precedenti ordinanze, sempre dando la possibilità loro di sviluppare il proprio lavoro oltre l'orario della mezzanotte, sempre nei limiti e nel rispetto delle regole.

Un'altra novità che troviamo all'interno di questo Regolamento è la manutenzione di tutte le parti antistanti e prospicienti ai locali nei 20 mq, quindi possiamo parlare di fioriere, di eventuali pedane, o anche di una semplice pulizia e igiene urbana. Così come abbiamo imposto a tutti gli eventi che da oggi in poi verranno organizzati all'interno della città di Caserta, di dover necessariamente accollarsi anche le spese di pulizia straordinaria sempre coordinati con il settore rifiuti che fa capo al dirigente ambiente ed ecologia. Così come abbiamo cercato di tutelare all'interno di questo Regolamento gli esercizi commerciali della città, evitando al di là delle manifestazioni che hanno una storia a sé, la possibilità di far sì che gli ambulanti possano nell'ambito dei 300 mq circostanti fare attività similari a quelle che sono invece attività stabili. Questo per tutelare i commercianti che annualmente pagano le tasse e che soffrono una crisi economica importante e quindi dare la giusta possibilità di lavoro a chi effettivamente il lavoro in città lo sviluppa per tutto l'anno. In caso di eventi particolari invece è chiaro che verranno riservate delle zone apposite in cui in un determinato periodo di tempo, in questo caso 6 giorni massimo per un evento, si possano sviluppare attività di qualsiasi genere previa autorizzazione delle attività produttive in coordinazione con la Polizia Municipale. Leggevo ultimamente anche di un articolo 22 di un Decreto Ministeriale da poco uscito c'è la possibilità da parte di privati e quindi anche da parte di organizzatori di eventi di poter usufruire accollandosi loro stessi uno straordinario, la presenza di Vigili Urbani all'intero di queste aree o anche all'interno di eventi semplicemente andando a pagare loro stessi lo straordinario. Questa è una novità che magari due mesi fa non conoscevamo, oggi ne siamo a conoscenza e quindi con una cooperazione tra le attività commerciali che sanno bene la situazione di disagio in cui vive il settore della municipale che comunque nonostante l'impegno dell'Amministrazione ha sempre bisogno coordinato con le forze dell'ordine di un controllo maggiore sul territorio, se i consorzi, le cooperative, i gruppi di lavoro di varie zone possono mettersi insieme per dare un contributo maggiore, quindi aumentare il controllo e la sicurezza anche a loro tutela come loro stesso più volte hanno chiesto questa possibilità, oggi anche questo è possibile.

Per cui ritengo che oggi questo Regolamento sia una risposta a quello che dovevamo dare in termini di controllo ed è chiaro che il Regolamento per essere applicato ha bisogno poi di controllo, è inevitabile questo, e allo stesso tempo iniziare un lavoro coordinato finalmente con le forze dell'ordine che attendono da noi l'approvazione oggi di questo Regolamento per iniziare un lavoro serio sulla città, un lavoro di controllo, un lavoro di migliorare la vivibilità di una città che ci vede totalmente invasi da abusivi che sono aumentati in questo periodo e che noi stiamo cercando in tutti i mezzi di combattere. Oggi con questo Regolamento avremo più forza per farlo e abbiamo una forza in più che sono le altre forze dell'ordine che hanno deciso di collaborare in maniera fattiva con noi e a distanza di quel nostro incontro di due mesi fa ci sono stati quasi quattro tavoli tecnici dove abbiamo iniziato a dare già una risposta in città e con questo Regolamento la risposta, secondo

me ma secondo tutti, sarà ancora più forte. Per cui vi chiedo di sostenere questo Regolamento perché da oggi qualche cosa può iniziare a cambiare. Vi ringrazio e lascio la parola al Presidente.

PRESIDENTE: Ha chiesto la parola la Consigliera Naim

CONSIGLIERE NAIM NORMA: Questo è un Regolamento che vorremmo sostenere e per questo abbiamo presentato degli emendamenti che leggerà poi il Consigliere Apperti. Quello che non ci piace di questo Regolamento è proprio l'aspetto repressivo, perché attenzione, questo è un Regolamento di Polizia Urbana che è diverso dal Regolamento di Polizia Municipale. Quindi il Regolamento di Polizia Urbana disciplina i rapporti della popolazione sul territorio con l'Amministrazione e con i beni pubblici e quindi regola la convivenza civile sul nostro territorio. Ci piacerebbe come Regolamento che sia più educativo, preventivo, pedagogico, che non repressivo perché con un'azione educativa, certo ci sono dei comportamenti scorretti anche della cittadinanza, quindi con un'azione preventiva forse rispetto ad un'azione repressiva, si ha maggiore risultato. Vorrei dire che mi è piaciuto molto questo Articolo 35, per esempio, che bisogna presentare anche un'idonea valutazione di impatto acustico redatto da un tecnico esperto in acustica ambientale, il problema però poi è garantire se effettivamente questi locali a mezzanotte o negli orari estivi all'una, veramente terminano. Dico questo perché per me questa notte è stato difficile dormire bene, mi sono svegliata più volte perché non solo non abito nella zona di via Mazzini e via Ferrante, però abito comunque in una zona centrale via Tanucci e il Club 33 vi assicuro che è impossibile, abbiamo fatto anche con l'amministratore di condominio una denuncia ai Vigili Urbani, però fino adesso dall'anno scorso non abbiamo saputo nulla, spesso vengono chiamati i Carabinieri di notte perché i Vigili pur avendo un servizio 24 ore su 24, così come viene detto nel Regolamento di Polizia Municipale, poi di fatto purtroppo per le note vicende non è possibile garantirlo. Vorrei dire che premesso che il Regolamento di Polizia Urbana così come giustamente riportato nell'Articolo 1 del presente Regolamento disciplina comportamenti ed attività ininfluenti sulla vita della comunità cittadina, al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente, crediamo che vada eliminato, questo non l'abbiamo scritto negli emendamenti presentati, però lo diciamo, poi deciderete voi se farlo o meno, perché ininfluente. Crediamo che vada eliminato il secondo comma dell'Articolo 1 finalità che prevede l'uso delle armi. Dico questo perché al successivo Articolo 2 del Regolamento che riguarda oggetto e applicazione, richiama solo il primo comma dell'Articolo 1. Come dicevo prima, il Regolamento di Polizia Urbana disciplina i rapporti di convivenza civile, è diverso dal Regolamento di Polizia Municipale già esistente ed approvato con delibera di Giunta Comunale numero 75 del 30 aprile 2010 che recependo la Legge 65 del 1968 all'Articolo 5 prevede le funzioni di Polizia Giudiziaria di pubblica sicurezza e di Polizia Stradale e all'Articolo 29 nelle disposizioni riferite all'arma di ordinanza e poi all'allegato B prevedo uno specifico Regolamento speciale per le armi. In sostanza, ai sensi dell'Articolo 5 della Legge 65 dell'86 e dell'Articolo 2 comma 1 del Decreto del Ministero dell'Interno numero 145 del 4 marzo 1987 tutti gli appartenenti al servizio della Polizia Locale ai quali è riconosciuta la qualità di agente di pubblica sicurezza, possono portare un'arma di proprietà dell'Amministrazione Comunale di tipo adeguato alle esigenze di difesa personale e per quanto previsto dagli Articoli 52 e 53 del Codice Penale, il numero delle armi è stabilito con provvedimento del Sindaco. Quindi non tutti i Vigili non hanno questo tipo di qualifica e quindi a me sembra ininfluente. Non vedo il Segretario Comunale, però volevo fare una domanda, non so chi mi risponderà, comunque io la pongo la domanda, se il Regolamento approvato in Giunta e pubblicato sul sito del Comune il 29 giugno, è legittimo discuterlo in Consiglio il 12 luglio, ovvero prima della scadenza dei 15 giorni dalla pubblicazione. Questa è una domanda che faccio, mi sembra importante. Poi, un'ultima cosa e chiudo, ho notato nel Regolamento alcuni refusi, per esempio in alcuni parti si parla di unità sanitarie locali, mentre ormai sono superate, sono aziende sanitarie locali, giusto per dire che un testo deve essere corretto. E poi all'Articolo 38 dove parla dei dispositivi acustici antifurto, questo mi sembra un errore dove non si capisce bene, è scritto così: *"Fermo restando quanto in proposito"*

per iscritto dal Codice della Strada, i proprietari di veicoli e/o affittuari di appartamenti, etc., etc.”, non l’abbiamo scritto negli emendamenti ma lo dico all’Assessore: “i proprietari di veicoli e proprietari e/o affittuari di appartamenti, altrimenti non si capisce sembrerebbe che i proprietari di appartamenti siano esclusi da questa cosa. era giusto un refuso. Ho concluso il mio intervento. Grazie per l’attenzione.

PRESIDENTE: Ha chiesto la parola il Consigliere Apperti.

CONSIGLIERE APPERTI FRANCESCO: Dopo l’illustrazione generale da parte del capogruppo Naim su quello che è il nostro giudizio generale su questo Regolamento che come diceva appunto la Consigliera Naim, è parzialmente positivo soprattutto nella parte che era assolutamente necessario aggiornare e completare su quello che riguarda l’inquinamento acustico e quello che è il rapporto delle attività produttive con la convivenza civile, con i residenti e con gli altri cittadini. Laddove invece abbiamo notevoli perplessità, ma sono di carattere anche generale, ideologico, sono reparti che riguardano non tanto cosa viene consentito, gli strumenti che vengono messi a disposizione delle forze dell’ordine, etc., ma il raggio d’azione, le modalità e proprio l’impeto con il quale si consente o si dà la possibilità alle forze di Polizia poi di intervenire in determinate circostanze. E vado ad illustrare brevemente che sono una serie di emendamenti ma sostanzialmente si dividono in due tipologie, ci sono degli emendamenti che vanno in questo senso, cioè vanno nella direzione di smussare quelle che sono le possibilità di intervento da parte dei corpi di Polizia Municipale, e poi ce ne sono un paio che riguardano alcuni aspetti che secondo noi erano stati omessi e che leggendo qua e là alcuni regolamenti di Polizia Urbana di altre città potrebbero essere secondo noi aspetti migliorativi che vanno a completare questo Regolamento.

Il primo emendamento, all’Articolo 42 si parla di controllo e repressione, noi proprio per un aspetto anche di convivenza e di disponibilità, di collaborazione anche pedagogico nei confronti della cittadinanza, vorremmo eliminare la parola repressione e quindi basta parlare di attività di controllo. E’ chiaro che il controllo poi deve esplicarsi, viene da sé, è lapalissiano con attività sanzionatorie laddove è previsto dalla normativa e dallo specifico Regolamento. All’Articolo 2, l’emendamento numero 2, dove si parla delle tariffe relative ai servizi a domanda individuale, parla solo che le tariffe non potranno essere inferiori a, quindi è come se non si prevedesse un limite massimo. Invece noi proponiamo che gli importi previsti per le tariffe dovranno essere compresi di un importo minimo e di un importo massimo determinato annualmente dalla Giunta. E poi nella delibera perché deriva sempre da testi passati, si parla ancora di lire con conversione in euro, probabilmente era nella fase di passaggio da lire ad euro, diciamo che dopo 16 anni dall’introduzione dell’euro possiamo abbandonare la cara vecchia lira, anche se alcuni nostalgici la rivorrebbero, e quindi mettere solo i valori in euro.

L’emendamento 3, è uno degli emendamenti che proprio va ad intervenire limitando in alcune circostanze l’azione e le possibilità di azione dei corpi di Polizia rispetto ad alcuni comportamenti dove parla di sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici recando intralcio o disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi. Cioè, così leggendo, se domani un gruppetto di ragazzi, o anche una singola persona, è seduto su un marciapiede e per un agente di polizia questa cosa viene interpretata come disturbo, può essere non solo allontanato, ma addirittura sanzionato. Questo ci sembra eccessivo e quindi noi sostituiremmo con una frase in cui viene evidenziata la gravità della cosa, cioè sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, solo se ciò crea grave intralcio al passaggio, ostruendo le soglie di ingresso delle abitazioni e degli esercizi commerciali. Se veramente si dà fastidio allora si può intervenire, ma se soltanto ci si siede o ci si sdraia su un prato laddove non è vietato, non vedo perché debba esserci repressione e sanzione.

Nel comma P, dove si parla in maniera molto breve dello scoppio di mortaletti, è bene intensificare questa norma anche perché la stessa potrebbe andare a sostituire in qualche modo la caratteristica ordinanza che viene fatta sempre con ritardo e sempre con affanno a pochi giorni dal capodanno, e

quindi la completeremmo con *“accendere e far scoppiare mortaletti, petardi, o altro materiale pirotecnico in luoghi pubblici o aperti al pubblico, ovvero anche privati, ove ciò possa determinare pericolo o disturbo al riposo della quiete delle persone, nonché possa costituire fonte di stress o pericolo per gli animali, salvo che il fatto costituisca reato, o sia punito da specifiche norme in materia”*. Ovviamente è annessa la deroga con atto motivato adottato dal Sindaco. A tale proposito credo che quasi tutti noi abitiamo nella stessa città e nel periodo estivo è un classico che a mezzanotte in punto in alcuni punti precisi della città, uno non riesco a vederlo bene da casa mia, ma credo che sia nella zona della 167 o Falciano, a mezzanotte in punto per due o tre minuti vengono sparati fuochi d'artificio, credo che sicuramente non sono feste di paese, non so se siano autorizzati, ma comunque creano un gran frastuono e quindi questa cosa andrebbe in qualche maniera regolamentata.

L'emendamento 4, dove all'Articolo 33, comma 2 si parla delle unità sanitarie locali o dei servizi tecnici comunali che devono accertare sul reclamo d'ufficio la natura dei rumori e promuovere idonei provvedimenti per chi esercita arti, mestieri e industrie per procedere all'eliminazione delle cause dei rumori, noi vorremmo ampliare questa dicitura perché i rumori sono una delle possibili molestie a cui vengono sottoposti cittadini, o esercenti, o residenti, e quindi parlare in generale di molestie laddove possono essere rumori, esalazioni, emissioni di origine, traffico intenso, quindi con altri tipi di danni alla qualità della vita. E poi sostituire unità sanitarie locali con aziende sanitarie locali, questo credo sia un refuso dovuto alla ripresa dei vecchi articoli del vecchio Regolamento.

Poi c'è un emendamento 5, che non leggo per intero perché è abbastanza lungo, però in sostanza andiamo a chiedere di aggiungere una disciplina per quanto riguarda luminarie, addobbi e festoni senza fini pubblicitari, cioè quello che viene allestito in occasione di feste di paese o di quartiere o di sagre, etc., etc., perché non essendoci una regolamentazione talvolta sia nella messa in opera e sia nello smontaggio di tutte le operazioni e durante le feste, vengono allestite in modalità un po' pericolose, con intralcio alla circolazione, con pericoli per chi transita e per chi allestisce anche. Quindi, un Regolamento su questo secondo noi è utile.

E infine all'emendamento 6 si chiede di correggere un refuso perché nel testo che c'è stato presentato dice che questo Regolamento approvato e reso esecutivo con delibera di Consiglio Comunale 175 del 18 dicembre 2000, modificato con delibera di Consiglio Comunale numero 109 del 27.06.2017, ovviamente non è una delibera di Consiglio, ma è una delibera di Giunta 109.

Io ho terminato, se ci sono richieste di chiarimento per maggiori approfondimenti su qualcuno di questi emendamenti siamo a vostra disposizione.

PRESIDENTE: La parola al Consigliere Mazzarella.

CONSIGLIERE MAZZARELLA FILIPPO: Grazie Presidente. Volevo fare i complimenti agli Assessori Casale e Franco De Michele per l'egregio lavoro che hanno fatto nello stilare questo Regolamento. Mi sono procurato il Regolamento precedente, quello del 2000 e ho fatto una serie di considerazioni. Già quel Regolamento del 2000, permettetemi, è stato un Regolamento molto innovativo per i tempi e ha cercato in qualche modo di prevenire quelle situazioni che poi si sono venute a determinare. L'Assessore Casale ben ha elencato gli articoli che rispetto al Regolamento del 2000 sono stati modificati, volevo solo aggiungere che nell'Articolo 7 si fa anche riferimento alla modifica per quanto attiene il decoro urbano, cosa che nel precedente Regolamento non era previsto e la Giunta si va ad impegnare a reperire degli spazi per eventuale manifestazione di soggetti che vogliono fare murales e quant'altro. Questo mi sembra una innovazione rispetto al precedente. E' chiaro che questo Regolamento è frutto di una sinergia d'azione non solo dell'Amministrazione, ma anche con le altre forze dell'ordine e vuole in qualche modo integrare quella che è la Legge Nazionale 48 del 2017 specificamente agli Articoli 9 e 10.

Ora soggettivamente può essere un Regolamento troppo restrittivo, o permissivo in alcuni punti, questo poi dipende un po' dalle ideologie o da quello che si vuole fare. Certamente è un

Regolamento che va a regolamentare tutta una serie di inadempienze o di mancanze del vivere comune. Sicuramente ci aspettiamo un maggiore controllo del territorio e una maggiore vivibilità. Esistono delle regole ben precise e quindi dipende un attimino anche dalla maturità dei cittadini o da chi va a regolamentare, se si può in qualche modo essere più o meno restrittivi. Ritengo che esistono delle regole e quindi di conseguenza devono essere rispettate.

Per quanto riguarda, poi, la restrizione o meno, dal mio punto di vista io sarei stato più restrittivo per quanto riguarda l'utilizzo dell'alcool, per esempio, perché la ritengo una piaga sociale importante che va in qualche modo regolamentata in maniera più restrittiva. Mentre sarei stato più largo per quanto riguarda il discorso dell'accattonaggio sanzionato in un contesto sociale dove sicuramente c'è bisogno di una maggiore solidarietà. Ritengo, però, che possa essere una buona base di partenza per fare in modo che questa città possa avere una maggiore vivibilità. Grazie.

PRESIDENTE: Consigliere Donisi, prego.

COSIGLIERE DONISI MATTEO: Grazie Presidente. Verosimilmente non rimarrà come pietra miliare della letteratura contemporanea, non credo ve ne fosse l'ambizione, però secondo me è un lavoro ben fatto e mi accodo ai complimenti che già sono stati fatti sia dai Consiglieri di minoranza che dal collega Mazzarella. Un brevissimo inciso, Filippo, tu sai che io ti stimo, ti ho conosciuto qui, non credo che la repressione sia utile a combattere i fenomeni per esempio di alcolismo, etc., sono esperimenti che in America hanno tentato qualche decennio fa e non è andata a finire benissimo. Non credo molto all'attività repressiva come elemento in grado di risolvere problemi di quella tipologia. Ho ascoltato e per il resto concordo su tutta la linea del tuo intervento e lo faccio mio in pieno, ho ascoltato gli emendamenti presentati anche dal gruppo di opposizione in parte mi sento di dividerli, in altra parte no. Assessore Casale, c'erano due o tre piccole proposte di emendamento che mi sentivo di farle e che volevo condividere con lei e con i Consiglieri di maggioranza e di minoranza. Innanzitutto quando all'Articolo 35 si vanno ad identificare gli orari per la fine delle emissioni sonore, della musica all'interno delle attività commerciali, io per quello che riguarda l'orario invernale, farei un discrimine tra il venerdì e il sabato e gli altri giorni della settimana, spostando di un'ora in avanti, da mezzanotte all'una, il limite orario, almeno per quello che riguarda il venerdì e il sabato, sono giorni che solitamente anticipano giorni di festa, non lavorativi, per la maggior parte delle persone, quindi penso che quest'ora in più possa non arrecare grande danno ai residenti, ma magari consentire una fruibilità diversa di quella che la città nel fine settimana. Specificherei anche che nel caso di eventi eccezionali, magari patrocinati dall'Ente, ovviamente con ordinanza sindacale si possa andare ad intervenire per modificare questa norma che oggi andiamo a dare. E' implicito, lo so, però forse magari specificandolo mettiamo in salvo perché i regolamenti oggi li facciamo e li interpreteranno anche domani, quindi secondo me è utile essere quanto più chiari è possibile.

Alla pagina 21 dove c'è l'Articolo 41bis, sul divieto di somministrazione in vetro e latta, mi faceva ragionare un collega Consigliere sulla questione della parola sport che potrebbe essere penalizzante per le attività pizzerie, per esempio, che magari spediscono tramite fattorini quella che può essere una bevanda, alcolica o non alcolica che sia, in quel caso non vedo perché accomunare questi alle altre attività visto che in quel caso il consumo avviene solitamente all'interno delle abitazioni. Quindi penso che andiamo ad accomunare e cose diverse e non penso sia un buon servizio.

Infine, ultimo piccolo suggerimento che mi sento di dare, all'Articolo 34 leggo che le attività siano strutturate in modo tale da consentire suoni e rumori devono essere uditi secondo i limiti riportati alla tabella. E' ottimo il richiamo ad una tabella, per cui oggi abbiamo finalmente come diceva anche la Consigliera Naim, uno schema, una regola ed è molto positivo che voi lo abbiate fatto, però attenzione con la parola strutturati, sempre per la solita questione, onde evitare fraintendimenti e cattive interpretazioni, letto così qualcuno potrebbe vederci un obbligo di insonorizzazione dei locali, quindi un intervento che riguardi la struttura dell'immobile, ovviamente sono spese onerose e non sempre necessarie, perché ci sono anche casistiche in cui queste spese non sono necessarie,

altre in cui invece purtroppo non sono state effettuate e sarebbero necessarie a danno dei poveri residenti che vi abitano, però io la depennerei o comunque la andrei a modificare in questo senso. Un'ultima cosa, piccolo suggerimento, in alcuni punti si parla di attività commerciali degli esercizi locali, è una finezza, però magari modificarla e trasformarla in attività commerciale, attività di somministrazione, forse sarebbe più corretto.

Per il resto, mi accodo ai complimenti che già sono stati fatti, penso che sia una regolamentazione importantissima quella che andiamo a votare oggi.

PRESIDENTE: La parola all'Assessore De Michele.

ASSESSORE DE MICHELE: In maniera molto breve perché il collega Casale ha già illustrato in maniera puntuale il Regolamento, anzi lo vorrei ringraziare pubblicamente perché molto del lavoro fatto su questo Regolamento gli va ascritto. Come tutti i provvedimenti sono sempre perfezionabili e migliorabili, su questo non c'è dubbio, volevo semplicemente sottolineare tre questioni che sono state poste e mi faceva piacere sottolinearle di nuovo. La prima è che questo Regolamento di Polizia Urbana che riguarda le questioni di convivenza civile di una comunità e di una città, non veniva modificato da 17 anni e quindi credo che 17 anni in un'era moderna quale quella che viviamo, sia un tempo veramente molto lungo, quindi era veramente indispensabile mettere mano ad una nuova stesura del Regolamento stesso.

Due, si è fatto riferimento più volte e sicuramente una motivazione, una spinta rispetto a questo provvedimento viene dalla Legislazione Nazionale, in particolare dal richiamato Decreto Minniti poi convertito, etc., etc., ma si è molto anche in questa sede e non solo, focalizzato l'aspetto relativo al DASPO in particolare, alcuni addirittura lo chiamano il Decreto Daspo. Il Regolamento di Polizia Urbana, voglio precisare, l'ha già fatto Casale prima, lo voglio sottolineare, serve in una visione molto più larga e molto più complessiva semplicemente per gli aspetti sanzionatori che pure vi sono previsti, è una possibilità e una opportunità perché anche le Amministrazioni Locali che oggettivamente vivono delle difficoltà maggiori da un punto di vista economico-finanziario, organizzativo, etc., possano in collaborazione con le altre forze dell'ordine, mettere in campo un controllo del territorio ci auguriamo più puntuale e più preciso. Io la vedo come una opportunità per la nostra città.

Ultima cosa, una serie di aspetti sicuramente vanno determinati nel Regolamento, ma andranno anche in qualche modo poi analizzati nel tempo, ne dico uno per tutti, è evidente che c'è qui la collega Caiazza, Assessore all'Urbanistica, che sta lavorando alla stesura del nuovo PUC e immagino che sarà necessario, a mero titolo di esempio, contenere dentro questo provvedimento più generale anche una zonizzazione acustica delle aree e quindi sicuramente ci sarà un lavoro in divenire che vedrà più organicamente espresse una serie di questioni anche in funzione dell'organizzazione più ampia che il piano urbanistico darà alla città. Credo comunque che sia una discussione importante oggi questa in Consiglio Comunale, sono contento che ci siano spunti, emendamenti, riflessioni, e proposte di miglioramento, ma credo che ancora una volta in questa Amministrazione stiamo mettendo mano alla rivisitazione e all'ammodernamento di una serie di provvedimenti, quest'ultimo molto importante tra gli altri, che c'è la necessità di fare e di portare finalmente a termine. Grazie.

PRESIDENTE: Ha chiesto la parola il Consigliere Russo Massimo.

CONSIGLIERE RUSSO MASSIMO: Grazie Presidente. Mi associo ai colleghi che hanno già espresso l'apprezzamento per quello che avete fatto, perché 17 anni sembrano pochi ma la città è cambiata, esistono dei luoghi che qualche anno fa erano inimmaginabili per i giovani, si sono creati nuovi poli di attrazione serale, ci sono una serie di cose che vanno riviste e penso che sia un bel passo per ammodernare anche quello che era un vecchio Regolamento. Il lavoro che avete fatto è un lavoro eccellente, apprezzo il fatto che sono arrivati alcuni emendamenti dell'opposizione che

vanno analizzati, ad esempio all'Articolo 42 di sopprimere la parola "repressione" che in ambito cittadino mi sembra un po' eccessiva. Basterebbero le attività di controllo. Con questo anticipo anche la dichiarazione di voto, noi siamo favorevoli al Regolamento e favorevoli agli emendamenti che ha previsto in parte o in toto l'opposizione, quelli concordati con i colleghi della maggioranza, perché dobbiamo partire da un dato.

Questo è Regolamento che nel tempo va rivisitato, usato con la flessibilità che i Regolamenti devono avere, perché le città che diventano moderne nel corso del tempo cambiano. Per cui è una bella pietra che mettiamo oggi e che dobbiamo assolutamente approvare. Grazie.

ALLE ORE 11,30 ENTRA IL CONS. ESPOSITO.

PRESIDENTE: La parola al Consigliere Guida.

CONSIGLIERE GUIDA DOMENICO: Devo ringraziare i due Assessori, De Michele e Casale, che hanno avuto questo pensiero e questa forza di rifare il Regolamento sulla Polizia Urbana. Si vede che sono due persone che vivono la città perché in 17 anni la città è cambiata, il modo di porsi, il modo di essere, il modo di fare sono cambiati e sono cambiate le esigenze. Apprezzo molto anche il contenuto generale del Regolamento che approvo a pieno.

Vorrei ricordare all'assemblea che le Forze dell'Ordine e quindi la Polizia Municipale ha due grosse funzioni: prevenzione e repressione. Penso che a tutti i componenti dell'assemblea non piace assolutamente la parola "repressione", però è un dato di fatto, ci deve essere, è consequenziale, un evento vietato deve essere represso, perché le funzioni sono di prevenzione e repressione.

Io sono contrario al termine però è un dato di fatto, a parte qualche virgola o qualche aggettivo da cambiare, sinceramente, sono favorevole a come è stato stilato questo Regolamento. Vi ringrazio a nome di tutto il gruppo.

PRESIDENTE: La parola al Consigliere Dello Stritto.

CONSIGLIERE DELLO STRITTO ALESSIO: Grazie Presidente, sarò brevissimo perché ci sono anche altri interventi. Si apprezza il lavoro fatto dagli Assessori, De Michele e Casale, perché quando un Regolamento ha 17 anni richiederebbe un aggiornamento, cosa che avete fatto oggi.

Mi sento di condividere anche le proposte avanzate dal Consigliere Apperti, nel senso di aggiustare il Regolamento in alcuni termini, laddove fosse possibile e non arrecasse molto danno ai residenti l'orario invernale potrebbe andare incontro sia i fruitori del centro storico, dei bar e dei locali, ma anche dei residenti se poi in breve termine andasse in porto dopo il disciplinare della ZTL, anche quella misura di ZTL, sicuramente l'ora in più ci potrebbe stare, ci potrebbe essere anche più controllo. Grazie agli Assessori.

PRESIDENTE: Consigliere Garofalo, prego.

CONSIGLIERE GAROFALO NICOLA: Grazie Presidente. Voglio fare solo una premessa: mi auguro che con questo Regolamento che hanno messo in piedi l'Assessore Casale e l'Assessore De Michele venga fatto un controllo sulla città di Caserta e farlo rispettare perché al momento c'è un Regolamento ma non viene rispettato, mancano i Vigili, non hanno il tempo di girare per la città.

La nostra preoccupazione è che questo Regolamento fatto bene, per quanto mi riguarda, non possa essere rispettato, mi auguro che questa Amministrazione riesca a portare avanti questo obiettivo e far rispettare il Regolamento.

PRESIDENTE: Ha chiesto la parola il Consigliere Maietta.

CONSIGLEIRE MAIETTA DOMENICO: Oggi è un bel momento per la città, per la nostra comunità, è anche un bel momento per quest'aula consiliare visto il clima costruttivo, pacato, riflessivo. Si va a colmare una lacuna storica che aveva avviluppato una corsa allo scarica barile quando serialmente si affrontavano delle problematiche sul centro storico, sugli stili di vita della nostra comunità, sulle preoccupazioni, sul malessere dei nostri concittadini, e si agognava sempre la redazione di un Regolamento che andasse ad ordinare, ad organizzare tante situazioni di disagio.

Oggi grazie allo sforzo dell'Assessore, degli uffici, degli Assessori, di cui ho apprezzato lo sforzo tecnico, l'originalità in alcuni passaggi, si è cercato di mettere ordine, di argomentare in maniera delicata, in maniera propositiva, moderna ed emancipata alcune questioni che sono del tutto condivisibili. Voglio ringraziare anche alcuni dirigenti della Questura e della Prefettura, che disinteressatamente per spirito di vocazione, per mestiere, per missione, essendo concittadini della nostra comunità, hanno offerto la loro collaborazione in tempi e in termini non sospetti, proprio per cercare di portare oggi in aula e quindi regalare alla città un documento regolamentativo in cui tutti si potessero rispecchiare, anche e soprattutto con sensibilità e con concetti di pensiero diversi.

Noi voteremo positivamente, sembra banale ribadirlo, con la raccomandazione che se si potesse essere delicati, equilibrati in alcuni passaggi che già i precedenti colleghi hanno evidenziato, in maniera tale da non farci trascinare dalla voglia, dalla passione di stare vicino alle legittime esigenze dei nostri cittadini ed apparire superbi nei confronti di umane debolezze. Grazie.

PRESIDENTE: Ha chiesto la parola il Consigliere Desiderio.

CONSIGLIERE DESIDERIO ROBERTO: Ho letto con piacere questo Regolamento che è intitolato "Modifica al Regolamento della Polizia Urbana, atto a recepire le previsioni di cui alla legge 14 del 2017, convertito in legge con la legge 48". Aldilà della bontà e dello spirito con il quale questo Regolamento è stato preso e rivisto, raffrontandolo con il Regolamento di Polizia Urbana del 2000, ben 17 anni di anzianità, mi è sembrato in alcuni Articoli un'interferenza con gli altri Regolamenti venuti in essere successivamente al 2000 e ancora vigenti in questo Comune.

Il Regolamento approvato con una delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 2012, il Regolamento di occupazione del suolo pubblico, che è stato specificamente fatto per regolamentare l'occupazione di suolo. Io penso che ci sia un minimo di confusione in questo senso, e non voglio offendere nessuno, anzi tutt'altro. Il Regolamento di Polizia Municipale deve riguardare l'attività che la Polizia Municipale deve svolgere in funzione dell'attuazione dei Regolamenti che il Comune ha.

Io vado a controllare Francesco Giuseppe che ha un'attività, il Regolamento di occupazione di suolo pubblico prevede che può mettere 4 tavolini a tre metri l'uno dall'altro, è un esempio.

L'Articolo 17 è in contrasto con il Regolamento di occupazione di suolo pubblico, perché rimane lo stesso Articolo 17 del Regolamento del 2000 che è stato meglio specificato nel Regolamento di occupazione di suolo pubblico tuttora vigente. Lei ha nel suo ufficio questo Regolamento, Assessore. Poi c'è il Regolamento per le insegne e impianti pubblicitari.

L'Articolo 21 che proviene dal Regolamento del 2000 è stato riportato in questo Regolamento attuale, quindi abbiamo un Regolamento delle insegne e degli impianti pubblicitari, che è successivo al 2000. La mia preoccupazione è solo l'invasione di campo, poi con una semplicità unica nell'atto deliberativo, come fatto finale vengono abrogate tutte le norme in contrasto, ma stiamo scherzando?

Non voglio vanificare il buon lavoro fatto, l'ottimo lavoro fatto, riesumare un cadavere e risistemato, però ricordo che con la vecchia Amministrazione abbiamo fatto il Regolamento sui dehors, un Regolamento di 20 pagine, il colore da usare, i metri, abbiamo dato in funzione di questo Regolamento nuovo anche il tempo a chi non l'aveva fatto secondo legge di adeguarsi, mi pare 12 mesi di tempo. Quindi abbiamo fatto in modo che queste persone adeguassero le loro strutture al Regolamento, ora con un rigo risolviamo il problema dei dehors?

Noi con questo Regolamento dobbiamo regolamentare l'attività, ancorché sia possibile farlo con una lex speciale del Regolamento in sé, dei poliziotti comunali, i quali devono applicare la norma e

i Regolamenti del Comune e ai fini dell'applicazione delle norme e dei Regolamenti vanno a fare controlli sul territorio, prevenire è meglio che curare, dovrebbero fare questo ancora di più di quanto non fanno.

Poi c'è l'occupazione per attività di riparazione veicoli, se noi la trasportiamo dal Regolamento del 2000 nel Regolamento attuale comunque siamo in contrasto con la delibera consiliare del Regolamento 44/2012, che non viene citato e quindi non può essere modificato da questo Regolamento. Ogni Regolamento si porta all'ordine del giorno del Consiglio Comunale e se c'è da modificare ed integrare lo facciamo, noi questo dobbiamo fare.

L'occupazione per la vendita su aree pubbliche non mercatali, un altro buco nell'acqua. Per le aree pubbliche abbiamo la delibera 81 e la delibera 82, una regola i mercati rionali e l'altra le aree pubbliche in tutta la città, dove è spiegato tutto. Non può rimanere l'Articolo 30 che è la vecchia nomenclatura del vecchio Regolamento del 2000, già è stato cambiato nel 2007, perché le delibere di cui parlo sono delibere del 2007, non le abbiamo fatte noi con Del Gaudio, l'ha fatto l'altro Sindaco ma non è un problema questo, però esistono.

Sulle aree mercatali c'è una delibera commissariale 102/2011, c'è un minimo di confusione, quindi non vorrei turbare nessuno, però se ci soffermiamo un attimo possiamo recuperare il tempo che avete speso voi ed io per leggere le carte per cercare di ricondurre tutto nell'alveo di un Regolamento che sia veramente consono, rispettoso della norma e dei Regolamenti che sono lex speciale e che attualmente sono vigenti in questo Comune. La mia è una polemica, credetemi, però non minimo di organizzazione ci consente di superare questo ostacolo e di approvare un provvedimento fatto come si deve, se voi siete d'accordo.

Tra l'altro non mi ricordavo il numero delle delibere, è roba vecchia del 2007, del 2012, come facevo? Sono andato giù a recuperarle e non so nemmeno cosa vi siete detti prima.

PRESIDENTE: Ha chiesto la parola il Consigliere Bove.

CONSIGLIERE BOVE VINCENZO: Il Consigliere Desiderio è stato molto dettagliato e mi ha un attimo anticipato sull'osservazione, perché c'è questo salto di 17 anni in cui sono state fatte nello specifico delle attività di regolamentazione in settori specifici, visto che il lavoro fatto non va vanificato ma valorizzato, sarebbe opportuno cercare di incastrare in maniera normativa le delibere e i Regolamenti che nel frattempo sono intercorsi, altrimenti ci troviamo con dei refusi del 2000 che sono stati sorpassati, dal 2007, dal 2011 e 2012 da delibere o da nuovi Regolamenti.

Nel momento in cui andiamo ad applicare il Regolamento, che verrà approvato oggi, ci possiamo ritrovare con una sovrapposizione regolamentare, quello che c'è scritto nel nuovo Regolamento e la non abrogazione o la non validazione di delibere e Regolamenti precedenti, questo in danno alla chiarezza e alla trasparenza nei riguardi dei cittadini, delle attività commerciali, dei venditori ambulanti, di tutte quelle categorie che sono state citate. Questo espone l'Amministrazione a dei rischi perché si creerà confusione con due Regolamenti che sono validi nello stesso momento e l'ultimo o non ha tenuto in considerazione i precedenti o non ha abrogato esplicitamente i precedenti, altrimenti ci ritroviamo con due Regolamenti e delle sovrapposizioni che creano confusione e ledono l'immagine dell'Amministrazione anche in termini giuridici, nonché economici sotto l'aspetto di eventuali rivalse da parte dei soggetti che verrebbero a subire questi Regolamenti, eventualmente più restrittivi di quelli precedenti.

Sappiamo bene che tra due Regolamenti, tra due leggi, va a prevalere la legge che va a favore del cittadino piuttosto che dell'imprenditore o del commerciante, quindi si rischia di vanificare un'azione un po' più restrittiva che è stata fatta con questo Regolamento se non si vanno a modificare i precedenti Regolamenti o non se ne dà riferimento all'interno di questi, quindi andrebbe fatto un qualcosa come richiamo o presa d'atto dei Regolamenti precedenti e specificare laddove c'è sovrapposizione quale dei due prevale, altrimenti facciamo confusione.

Troviamo una soluzione a riguardo. Per il resto sono contento che sia stato fatto un lavoro del genere, le mie osservazioni servono per non vanificare questo lavoro e tenerlo lì appeso in un limbo.

ALLE ORE 11,48 ENTRANO I CONSIGLIERI: FABROCILE E MARZO.

PRESIDENTE: Ha chiesto la parola il Consigliere Mariano.

CONSIGLIERE MARIANO STEFANO: Nel complimentarmi per la stesura di questo nuovo Regolamento, vedo che il Consiglio Comunale in questo primo periodo sta tirando fuori un bel po' di Regolamenti, mi fa piacere. Noi da questo momento per strada non vedremo più nessuno che vende senza autorizzazione, non vedremo più extra comunitari su via Mazzini, Corso Trieste.

Questo Regolamento vuol dire tutte queste cose, credo che dal pratico all'attuativo ci sia una grossa differenza. Abbiamo tutti Vigili Urbani che nel Comune di Caserta fanno gli impiegati, se non li riportiamo per strada è un po' difficile, possiamo scrivere tutti i Regolamenti del mondo ma alla fine chi li controlla, chi li fa attuare?

E' vero che dobbiamo produrre però, secondo me, dovremo fare meno carte ed essere più immediati, più veloci nel farci vedere dalla città, perché io noto che in questo momento abbiamo una città completamente allo sbando e noi con tutto l'amore e l'interesse continuiamo a scrivere dei Regolamenti che sono bellissimi sulla carta ma avremo grosse difficoltà a farli attuare.

Secondo me, andava interpretata la questione in modo diverso, era giusto scrivere il Regolamento però era giusto anche preoccuparsi di come farlo rispettare, a Caserta in questo momento non ci sono gli strumenti per far rispettare alcun tipo di Regolamento, e il tutto nasce da lì. Grazie.

PRESIDENTE: La parola all'Assessore Casale.

ASSESSORE CASALE: Cercherò di fare una sintesi di tutti gli interventi fatti. Mi fa piacere che il Regolamento è condiviso da tutti, questo è un dato importante, perché il benessere della città lo vogliamo tutti, quindi credo che sia un segnale importante che stiamo dando ai cittadini, quello di essere coesi su questa proposta di Regolamento che vede dei piccoli punti su cui ognuno ha un proprio pensiero, un punto di vista, dove ognuno vive la città in un certo modo e ritiene che si possono applicare e modificare alcune norme rispetto ad altre.

Voglio rispondere subito al Consigliere Desiderio perché il Regolamento di Polizia Urbana, che abbiamo ripreso e che prima inglobava una serie di regolamentazioni che negli anni si sono modificate, l'abbiamo visto insieme ai dirigenti, abbiamo lasciato alcuni punti perché ritenevamo che questi punti non fossero dei richiami specifici ai Regolamenti, in alcuni casi ci sono dei richiami specifici a un Regolamento già esistente, quindi non abbiamo modificato il Regolamento esistente, in altri punti abbiamo voluto lasciare una traccia di un vade mecum di come ci si deve comportare in determinate azioni, senza dare la regola precisa che è data dal Regolamento esistente, che per il mio settore andremo a modificare, perché su molti aspetti, ad esempio l'occupazione di suolo pubblico, abbiamo trovato molte incongruità soprattutto a svantaggio di chi fa attività commerciali. Questo Regolamento inizierà ad essere lavorato all'interno del mio Assessorato, poi proposto alle Commissioni per essere portato in Consiglio Comunale, mi auguro nel più breve tempo possibile.

Sull'Articolo 17, occupazioni occasionali temporanee e stagionali, non mi sembra che siano specificate ore date, misure, si parla in maniera generale di come funziona un'occupazione stagionale temporanea e occasionale. Se andiamo a vedere sul dizionario ci dice la stessa cosa.

Così come l'Articolo 30, occupazione per la vendita su aree pubbliche e non mercatali. E' chiaro che esiste un Regolamento per i mercati e un Regolamento per le aree pubbliche. Qui non si specifica come si sviluppa il Regolamento ma si dice come si fa richiesta per un'occupazione, poi gli uffici si rifanno ai Regolamenti.

Poi i Consiglieri Mariano e Garofalo avevano una perplessità sul controllo del territorio, è chiaro che questo Regolamento è perfetto nella misura in cui viene applicato con un controllo sul territorio. Per la prima volta c'è stato un forte interesse delle Forze dell'Ordine in una maniera abbastanza di

sinergia con l'Amministrazione Comunale, è partito da loro questo tavolo tecnico, perché loro oggi sono disposti a collaborare in maniera operativa imminente e reale con la Polizia locale al fine di intervenire su un fenomeno che loro stessi si sono resi conto che è diventato dilagante.

Forse oggi più di prima il controllo potrà essere maggiore rispetto a come lo è stato fino ad oggi.

Nei tavoli tecnici che abbiamo avuto con gli organi di controllo, quali Questura e Prefettura, io credevo che il problema della Polizia Municipale fosse solo un problema della città di Caserta in termini di figure, di Vigili, quindi di presenze, invece è un problema nazionale. Polizia e Carabinieri ci hanno evidenziato le loro difficoltà con i loro uomini a pattugliare l'intera Provincia, è un problema che non nasce dal territorio locale ma è un problema a livello nazionale.

Ritengo corretto quello che diceva il Consigliere Guida, perché la repressione è un fenomeno che avviene dopo quello che è un indirizzo del nostro saper vivere, del nostro modo di vivere a come devi comportarti all'interno di un ambiente civile. Per quanto riguarda gli emendamenti proposti dai Consiglieri di Speranza li ritengo molto validi, tranne l'Articolo 7 comma K, perché non riesco a capire "sederci e sdraiarsi recando intralcio e disturbo" oppure "recando grave intralcio".

Se c'è un intralcio è un intralcio, il grave intralcio non so quale sia rispetto all'intralcio normale.

Poi c'è un discorso di immagine e decoro urbano, questo è quello che vogliamo far presente all'interno di questo Regolamento, altrimenti vedere usurpata la Casa Comunale, che per me è l'emblema della città di Caserta, con gente che bivacca fa male, perché è la Casa di riferimento di tutti i cittadini. Quello non è un grave intralcio perché magari in quel momento non passa nessuno, ma io ritengo che quello sia un intralcio e un inficiare a un ambiente che non va deturpato ma onorato, perché in città ci sono dei posti in cui posso giocare a pallone e posti dove posso fare altre cose, non vedo perché lo debba fare utilizzando i pali del Comune di Caserta.

Questo è il senso pratico che questo Regolamento vuole trasmettere, è chiaro che il controllo la farà da padrona su questo Regolamento, nessuno è voluto entrare nel merito di altri Regolamenti, che verranno affrontati e modificati per migliorare le condizioni dei commercianti che sono cambiate nel corso degli anni, con qualche modifica migliorativa dei Regolamenti che hanno dimenticato di tener presente alcuni aspetti fondamentali per la città. Io e l'Assessore De Michele abbiamo fatto un buon lavoro, abbiamo voluto tastare il territorio, interfacciarci con chi il territorio lo vive quotidianamente, tutto quello che è inserito qui dentro può essere modificato e migliorato ma è stato fatto in maniera semplice, in maniera sacrificata perché ci sono voluti due mesi di lavoro non facili e soprattutto in maniera consigliata da parte delle Forze dell'Ordine. Loro ci hanno dato degli input che si trovano all'interno di questo Regolamento, gli stessi input che loro vivono ed hanno vissuto in questi mesi facendo un'azione di controllo e prevenzione sul territorio.

Riguardo agli emendamenti del Consigliere Donisi che ritengo legittimi e corretti, è chiaro che specificare meglio determinate azioni è parola importante, perché il Regolamento è anche interpretativo a volte, un Giudice un domani potrà avere un'interpretazione diversa, quindi andare a specificare meglio quello che vogliamo è nel rispetto delle regole, dei cittadini che vivono e dei commercianti che fanno attività. Quindi ritengo molto positivi gli emendamenti proposti.

CONSIGLIERE DESIDERIO ROBERTO: Proprio nello spirito di quanto ha testè detto l'Assessore, quello di dare le certezze a chi esercita un'attività in città, la certezza dell'applicazione della norma, la certezza del diritto, la certezza di avere una disposizione chiara che ti consente di applicarla e basta, non ci sono cose da interpretare consente agli uffici il rilascio delle autorizzazioni nei modi e nei termini, sia a chi va a chiedere, cosa si deve aspettare dall'Amministrazione.

Chiedo espressamente l'abrogazione dell'Articolo 17 dove si parla di specificazioni e si individuano quali sono le aree e gli spazi pubblici autorizzabili, occasionali, temporanei, stagionali e annuali, perché questa cosa proviene dal vecchio Regolamento del 2000 contrasta con il Regolamento del 2012, che è specifico per le occupazioni di suolo pubblico.

Quando il Regolamento sull'occupazione di suolo pubblico sarà portato in Consiglio Comunale per eventuali modifiche ne discuteremo, questo per evitare che ci sia confusione e per evitare che qualcuno possa scappottare. Il Comandante dei Vigili esce e va a controllare il Consigliere

Desiderio che ha occupato il suolo secondo il Regolamento del suolo, dice che si deve applicare l'Articolo 17 del Regolamento della Polizia Municipale ed io combatto con il Comandante e dico che l'altro Regolamento prevede altro. Noi abbiamo bisogno di certezze e dobbiamo dare le certezze al cittadino, al commerciante, a tutti, altrimenti non ci riusciremo mai, più siamo precisi e più è difficile che si possa agevolare o non agevolare una richiesta che non è consona, più è chiara la norma e meglio stiamo tutti.

Chiedo di sopprimere poi l'Articolo 21, occupazione di strutture pubblicitarie, teniamo il Regolamento sulle insegne e gli impianti pubblicitari. Vi sto chiedendo di estrapolare gli Articoli che sono in contrasto con gli attuali Regolamenti vigenti. Poi l'Articolo 27, occupazione con i chioschi, abbiamo il Regolamento per i chioschi. Noi ci becchiamo le azioni legali di risarcimento danni da parte di chi dopo 18 mesi ha adeguato il dehors che doveva adeguare al Regolamento, poi applichiamo la norma del 2000 perché quello scritto qua è del 2000, sono stati aggiunti solo tre righe: *“il titolare di un esercizio commerciale o di un pubblico esercizio di somministrazione che intenda collocare sul suolo pubblico ovvero privato, gravato da servitù di uso pubblico....”*, sono tre righe che non possono essere il riassunto di 20 pagine di Regolamento fatto per i dehors.

Poi ancora l'Articolo 30 dove si parla delle aree pubbliche non mercatali.

Ci sono tre Regolamenti, uno sui mercati rionali, la delibera 81/2007; uno sulle aree pubbliche in tutta la città, la delibera 82/2007, poi sulle aree mercatali c'è la delibera commissariale 102/2011.

Per me possiamo anche sospendere per qualche minuto per discutere insieme.

PRESIDENTE: Consigliere può presentare un emendamento da mettere ai voti oppure si fa una norma generale che non sia in contrasto.

CONSIGLIERE DESIDERIO ROBERTO: Ho chiesto che venga estrapolato dal Regolamento ciò che proviene dal Regolamento del 2000 e che sono gli Articoli che ho elencato, in quanto sono in contrasto con i vigenti Regolamenti che il Comune ha in essere.

PRESIDENTE: L'emendamento si fa per iscritto, si presenta e si discute, oppure possiamo fare una norma di chiusura generale.

CONSIGLIERE DESIDERIO ROBERTO: Poi avete fatto l'Articolo 41 bis, io sto a mangiare a un ristorante a via Roma, però alle ore 24 non si può fare più la somministrazione in vetro o in lattina o altro. Alle ore 24 chiedo una bottiglia di vino poi passa il Vigile e fa una multa a chi mi ha dato la bottiglia di vino dopo le ore 24. Non si capisce bene la cosa.

Qui è scritto: *“E' vietata la somministrazione alcoliche e superalcoliche, nonché ogni altra bevanda posta in contenitori di vetro o lattina fuori dai locali, dagli spazi pubblici o privati di pertinenza a decorrere dalle ore 24 nel contesto del perimetro urbano considerato dal precedente Articolo 13 e individuato nell'Allegato al presente Regolamento”*.

Non voglio rompere le scatole insistendo su questa cosa, però credo che nell'interesse della città questa cosa si deve risolvere oggi in questo modo, altrimenti fate come vi pare.

PRESIDENTE: Si dovrebbe presentare un emendamento, capisco che c'è l'esigenza di mettere a regime questo Regolamento con gli altri Regolamenti esistenti, potremmo approvare una formula del tipo *“sempre che non sono in contrasto con norme di altri Regolamenti”*.

CONSIGLIERE DESIDERIO ROBERTO: Presidente, nel deliberato si dice che sono abrogate tutte le norme a contrasto, ma stiamo scherzando? Non è una cosa automatica, secondo me è illegittimo procedere in questo modo.

CONSIGLIERE NAIM NORMA: Possiamo chiedere al Segretario di rispondere sulla pubblicazione, sono meno di quindici giorni sulla delibera di Giunta.

SEGRETARIO GENERALE: Io non c'ero e mi hanno riferito di questa richiesta, il problema non sussiste, è inquadrato nell'Articolo 134 comma 3 del TUEL, che prevede che le delibere sono esecutive dopo il 10[^] giorno dalla pubblicazione. Peraltro devo aggiungere che la pubblicazione non è un requisito di efficacia dell'atto ma di conoscenza dei terzi, quindi non incide sulla validità. Posso confermare tranquillamente la validità dell'atto.

Riguardo all'intervento del Consigliere Desiderio, non ho seguito direttamente questa procedura perché c'è stato l'interessamento della Prefettura e della Questura molto più forte, mi sembra di capire che il Regolamento che si propone questa mattina in Consiglio Comunale sia già un vecchio Regolamento che subisce delle modifiche in relazione alla normativa sopravvenuta che disciplina soprattutto la materia del coordinamento con le Forze dell'Ordine. Se questi problemi c'erano penso che c'erano anche in passato. Mi sembra di capire che questo sia un Regolamento di principi che non ingenera confusione in relazione ai precedenti Regolamenti, che scendono nel merito delle varie questioni.

In base al principio del tempus regit actum il Regolamento che vale in relazione alla medesima materia è l'ultimo Regolamento che in ordine di tempo viene approvato, anche se non c'è una norma che prevede l'espressa abrogazione degli Articoli precedenti o di precedenti norme, in base al principio di carattere generale del nostro ordinamento, tempus regit actum, è l'ultimo Regolamento che disciplina quella materia è il Regolamento che vale e che va applicato.

ALLE ORE 12,10 ENTRA CONS. COMUNALE.

PRESIDENTE: Se il Consigliere Desiderio vuole presentare un emendamento lo può fare.

Volevo anch'io ringraziare gli Assessori per il lavoro svolto, che sarà partito all'ascolto di tutte le parti interessate, Forze dell'Ordine, cittadini, residenti, e condivido quello che dice il Consigliere Russo che è un Regolamento e come tale parte ed avrà certamente bisogno di tempo per vedere la sua efficacia. Anch'io aderisco alla tesi che tutti i Regolamenti sono buoni e validi ma poi vanno controllati tutti. Questo è lo sforzo che chiedo all'Amministrazione, mettere in atto tutte le azioni volte al controllo di questo Regolamento, che può essere sempre migliorato.

Ho sentito parlare dell'assunzione dei Vigili, dell'inserimento delle telecamere, si stanno avviando una serie di attività. Dovremmo pubblicizzare la misura che ha indicato l'Assessore Casale, la possibilità di partecipare da parte dei privati, accollandosi anche le spese per lo straordinario ai Vigili, così come i cittadini, perché a mio parere alla fine diventerà un problema di controllo.

Lo sforzo che chiedo è quello di arrivare all'approvazione del Regolamento, un'approvazione condivisa, l'Assessore diceva che gran parte degli emendamenti proposti dal gruppo Speranza possono essere accolti, lo confermava anche il Consigliere Russo, fermiamoci un attimo, vediamo gli emendamenti ed arrivare, se è possibile, ad una votazione condivisa.

La parola al Consigliere Apperti.

CONSIGLIERE APPERTI FRANCESCO: Presidente sarò brevissimo, ringrazio il Consigliere Desiderio, condivido la sua analisi attenta sulle evoluzioni regolamentari, rispetto a quello che ha detto il Segretario è ovvio che il Regolamento valido è l'ultimo Regolamento, proprio perché c'è una dicitura in questo Regolamento in cui si dice che sono abrogati tutti i Regolamenti in contrasto, approvando questo Regolamento in questa maniera andiamo a cassare una serie non ben definita, chi ne è a conoscenza è perché ha fatto parte dell'Amministrazione, perché ha studiato, perché è della materia, ma il privato cittadino non può sapere esattamente quali Regolamenti sono abrogati, l'esempio più evidente è quello dei dehors, delle strutture tipo gazebo o chiosco, perché c'è stata una regolamentazione precisa e contestata in alcune parti, comunque dura e stringente, colori uguali, tipologie uguali, che ha comportato per alcuni esercenti un grosso esborso di danaro.

Con l'approvazione di questo Regolamento il vecchio Regolamento va a farsi benedire, creando enormi problemi anche con eventuali ricorsi. Propongo di specificare, così come è stato fatto per il

Regolamento del benessere degli animali, mantenimento, protezione e tutela degli animali, che è stato cassato con un tratto e messa la dicitura “disciplinato dal Regolamento comunale approvato con delibera di Consiglio Comunale 39 del 18/05/2017”. Questa mi sembra la formula più corretta anche per gli altri casi dove si ravvisa un’evidente sovrapposizione e quindi piuttosto che riprendere il vecchio testo, ovviamente superato, citare il Regolamento che disciplina questo argomento, così come approvato negli anni scorsi.

Volevo ringraziare i colleghi di maggioranza e l’Assessore che hanno espresso un parere favorevole su gran parte dei nostri emendamenti, questo fa piacere anche per il clima diverso che si era respirato nelle ultime sedute. Quando presentiamo degli emendamenti, e ci scusiamo per averli presentati solo questa mattina, la tempistica è sempre stringente, riceviamo gli atti e in pochi giorni dobbiamo leggere il vecchio Regolamento, il nuovo Regolamento, le modifiche e tutti gli altri Regolamenti, lo facciamo sempre per migliorare i deliberati e mai con altre finalità che possono essere ostruzionistiche o populistiche o altro. Mi associo a quanto detto dal Consigliere Donisi riguardo al discorso della repressione e anche rispetto al problema della vendita degli alcolici. Io sono un convintissimo antiproibizionista, per la difesa dei comportamenti sbagliati ma perché è storia degli ultimi 50-100 anni che la repressione di alcuni comportamenti non funziona ed è molto più importante, nel caso specifico, che l’Amministrazione spenda e investa in progetti di sensibilizzazione nelle scuole, soprattutto secondarie di secondo grado, sui ragazzi da 13 anni in su, per illustrare quali possono essere le conseguenze di un abuso di sostanze, alcolici o altro.

Speriamo con l’ultimo emendamento a un’approvazione del Regolamento quanto più condivisa ed efficiente possibile. Possiamo tranquillamente ritirare l’emendamento n. 3 sull’Articolo 7 comma K, la parte che riguarda “sedersi o sdraiarsi per terra”, mentre manterrei il discorso dei petardi, perché quello dei fuochi pirotecnici è un problema annoso che riguarda la cittadinanza.

Sull’emendamento 2 ci era sfuggito un passaggio, all’ultimo rigo dell’Articolo si dice che comunque “*salvo altre disposizioni di Giunta si applicano le tariffe dei servizi a domanda individuale*”, si applicano le tariffe minime. Aldilà della conversione lire ad euro direi che questo emendamento non è rilevante, a parte casi particolari in cui la Giunta può determinare altre tariffe si applicano le minime, quindi può andare bene così come è formulato.

PRESIDENTE: Consigliere io leggo solo di disposizioni incompatibili, non è che il Regolamento abroga tutti i precedenti Regolamenti, solo le disposizione incompatibili.

SEGRETARIO GENERALE: Visto come è andato il dibattito, fermo restando l’approvazione di questo Regolamento con gli eventuali emendamenti, suggerirei di dare mandato all’Assessorato e all’ufficio di predisporre un Testo Unico ricognitivo di tutta la materia, in cui vengono riportate le norme esistenti ed effettive dei vari Regolamenti in base ad un coordinamento logico temporale dei diversi testi. In modo tale che alla fine si avrà un documento unico contenente tutti i Regolamenti in questa materia esistenti. Un provvedimento che va ad assemblare tutto l’esistente dopo una verifica di ordine logico e cronologico sulle norme esistenti, un Testo Unico al fine di evitare qualunque tipo di contestazione, perché è evidente che in questa materia non facciamo altro che arricchire gli Avvocati, per buona pace per coloro presenti in questa sede. Io ho esperienza per poter dire che nelle aule di Tribunale il Comune ci va non perché ha torto ma perché non ha esposto bene i propri provvedimenti, e questo accade l’80 % delle volte in cui il Comune perde.

Se questo è il problema, e non è di secondaria importanza, che fermo restando l’approvazione di questo Regolamento che è particolarmente importante, perché enuncia dei principi, si sia incarico all’ufficio nel giro di 3 mesi, non dimentichiamo che tra poco sarà agosto, rassegni al Consiglio Comunale un Testo Unico ricognitivo finale in cui ci siano le norme effettivamente esistenti, vengano eliminati i duplicati e riprodotta la norma ultima che esiste in base all’ordine cronologico dei dati.

PRESIDENTE: Il Segretario propone, al di là della votazione sulla delibera con gli emendamenti presentati, di dare mandato all'ufficio e all'Assessore di preparare questo testo ricognitivo con tutte le norme in materia.

SEGRETARIO GENERALE: Come succede a livello nazionale quando una materia è confusa, è disciplinata in modo un po' confusionario, come ad esempio la materia degli Enti locali, che ha richiesto alla fine un Testo Unico specifico, che non è un quid novi ma solo un recepimento delle norme che esistono e in quella sede l'ufficio è legittimato dal Consiglio Comunale ad eliminare le norme in contrasto e portare l'ultima norma vigente.

PRESIDENTE: Il Consigliere Desiderio chiede di estrapolare dal nuovo Regolamento in corso di approvazione tutti gli Articoli che contrastano con gli altri Regolamenti tuttora vigenti e in particolare estrapolare gli Articoli 17 e 20 che invadono la materia trattata dal Regolamento 44/12; Articolo 21 che regola la struttura pubblicitaria, già regolate specificamente dal Regolamento insegne pubblicitarie del 2008; Articolo 26 già regolato dal 44/12; Articoli 27 e 29 già regolati dal 44/12; Articolo 30 già regolato dal deliberato di Consiglio Comunale 81 e 82 del 24/09/2007 e delibera commissariale 102 del 13 maggio 2011.

Specificare all'Articolo 41 bis cosa effettivamente è vietato fare dopo le h 24.

CONSIGLEIRE MAZZARELLA FILIPPO: Presidente, io volevo capire un attimo il discorso del Consigliere Desiderio, sull'Articolo 17 che riguarda le aree e gli spazi pubblici qui si fa una elencazione occasionale, temporanea, stagionale, in che cosa è in contrasto con la delibera che diceva il Consigliere? Qui si va solo ad elencare ma non si entra nel merito della delibera.

Per quanto riguarda l'Articolo 41 bis credo che sia ben precisato che è vietato l'uso di alcolici o superalcolici dopo le h 24 al di fuori dei locali e degli spazi pubblici, e si fa riferimento all'Articolo 13, non all'interno del locale ma fuori. E' ben specificato, non vedo cosa altro c'è da aggiungere.

CONSIGLIERE RUSSO MASSIMO: Secondo quello che dice il Segretario noi approviamo la delibera così come emendata con l'impegno dell'Assessorato a fare un Testo Unico.

PRESIDENTE: Fare un Testo ricognitivo su tutte le norme in materia.

ASSESSORERE CASALE: Questo Regolamento è stato rivisitato dai dirigenti competenti in materia, laddove ci sono dei caratteri in linea generale si parla in linea generale, abbiamo voluto lasciare traccia di quel Regolamento senza entrare nei nuovi Regolamenti, dicendo che cosa significa "occupazione di suolo pubblico, privato, mercatale e non", non siamo entrati nel merito delle misure. Per quanto riguarda i gazebo e i dehors non è stato fatto nulla se non scrivere, come prevede già il Regolamento, cosa serve per chiedere un'autorizzazione, che è prevista all'interno dello stesso Regolamento ad oggi vigente. Non vedo norme in contrasto con altri Regolamenti per quello che è scritto qui dentro, sono convinto di quello che dico perché è stato visto.

Su altri Regolamenti siccome andavano totalmente modificati, se prendiamo il vecchio Regolamento per l'igiene urbana si parlava della lira, dei cassonetti verdi, in quel caso non c'è modifica, c'è un totale stravolgimento perché esiste l'indifferenziato, un altro ciclo di raccolta rifiuti, quindi per sintetizzare e non scrivere 10 pagine abbiamo pensato bene di scrivere "si rifà al Regolamento vigente in materia di rifiuti". Anche quello degli animali è totalmente cambiato, abbiamo scritto che si rifà al nuovo Regolamento per la disciplina degli animali.

Per quanto riguarda questi aspetti ritenevamo opportuno lasciare in linea generale cosa si intende per "spazio occupazione suolo", senza entrare nella specifica materia, infatti mi sembra di non leggere nulla di particolare norma, nulla che vada in contrasto con i Regolamenti attualmente vigenti. Se poi ci sono delle norme di contrasto vorremmo essere specificati, a me risulta di no, e non solo a me, anche agli uffici, se poi risulta vorremmo che al momento sia specificato che in

questo Regolamento si dice 100 giorni mentre ne sono 5. In questo caso posso dare ragione, però ho bisogno di un dato oggettivo e non di un discorso generico.

CONSIGLIERE DESIDERIO ROBERTO: Assessore, grazie per la genericità. Qui secondo me c'è una piccola confusione: il Regolamento che avete portato in Consiglio Comunale e che oggi stiamo approvando è la copia esatta del Regolamento del 2000, salvo qualche piccola integrazione o modificazione. Se oggi che siamo nel 2017 viene portato un Regolamento uguale a quello del 2000, che nel frattempo è stato modificato ed integrato da Regolamenti che sono specialissimi, occupazione di suolo pubblico c'è un Regolamento, dehors c'è un Regolamento, per altre cose c'è il Regolamento. Noi ripristiniamo una cosa del 2000 che è stata già modificata da questi Regolamenti a cui ho fatto riferimento, per questo motivo proponevo di estrapolare da questo Regolamento gli Articoli che sono gestiti da altri Regolamenti.

Se c'è il Regolamento dei dehors è inutile che si parla dei dehors, quando il Vigile va a fare un controllo su un dehors, conoscendo il Regolamento dei dehors, sa cosa deve controllare, non c'è bisogno che venga scritto quello che è scritto qui dentro.

Io ho parlato in italiano, non è colpa mia. La norma di rinvio dettata dal Segretario...

Nell'atto deliberativo sottoscritto dal Segretario è come se fosse....

SEGRETARIO GENERALE: Sottoscritto da chi?

CONSIGLIERE DESIDERIO ROBERTO: C'è la sua firma Segretario.

SEGRETARIO GENERALE:...come atto originale....

PRESIDENTE: L'atto deliberativo dice *“revocare tutte le disposizioni incompatibili che nel presente atto si approvano, di conseguenza tutte le disposizioni incompatibili con questo vengono revocate”*.

CONSIGLIERE CIONTOLI ANTONIO: Credo che un Regolamento è sempre buona norma, serve ad un'Amministrazione per poter attingere a tutte le fasi regolamentari di un'attività da svolgere.

Io credo che il Regolamento sia stato vagliato e dotato di pareri tecnici, se ci sono norme in contrasto nel momento dell'applicazione saranno sanate. Quello che interessa i cittadini è l'applicazione del Regolamento, mi permetterei di aggiungere la possibilità che trimestralmente o semestralmente il Comando dei Vigili Urbani relazioni al Consiglio Comunale sull'andamento delle attività svolte. Questo è un punto di raccordo tra le norme fredde e politiche di un'Amministrazione e una città che intende partecipare all'applicazione della governance.

Io credo che questa sia una cosa importante in questo momento poiché bisogna far sentire alla gente questa presenza dei Vigili Urbani in città, non me ne voglia il Comandante, c'è bisogno di creare una nuova sinergia tra il Corpo dei Vigili Urbani e la città. La gente in questo momento ci guarda un po' come il fumo agli occhi, e da questa mattina di fumo ce n'è tanto.

PRESIDENTE: Consigliere Ciontoli deve scrivere quello che ha detto, perché si tratta di un emendamento e quindi sarà votato.

CONSIGLIERE APPERTI FRANCESCO: Prima di votare questi emendamenti e votare in maniera totalmente consapevole voglio porre una domanda precisa, magari mi può rispondere sia il Comandante della Polizia Municipale, l'Assessore o il Segretario, chi vorrà rispondere: se all'indomani dell'approvazione di questo Regolamento un esercente posiziona un dehors con caratteristiche compatibili con il Regolamento del 2000 e quindi con il nuovo, visto che non c'è cambiamento, ma non compatibile con quanto previsto nel Regolamento specifico che citava il Consigliere Desiderio, se tale esercente è sanzionabile o meno.

Vorrei arrivare in maniera serena alla votazione, però vorrei capire anche esattamente, quindi risposta precisa e domanda precisa.

SEGRETARIO GENERALE: Il problema non si pone, perché il Regolamento del 2000 è stato modificato, oggi andiamo ad integrare il Regolamento del 2000 con le modifiche già apportate nel corso degli anni. Una norma che oggi è nel Regolamento del 2000 e che è stato medio tempo modificata ed oggi risulta modificata non la ripristiniamo perché andiamo a riapprovare quel Regolamento del 2000 con le modifiche. In base al principio dell'integrazione degli emendamenti oggi vengono approvati dei meri emendamenti a quel Regolamento, che resta come struttura principale, con tutte le modifiche che ha subito nel corso degli anni.

Ecco perché parlavo di Testo Unico, ad un certo punto si deve fare un po' di chiarezza quando in una materia c'è la sovrapposizione temporale di testi provvedimentali che riguardano quella materia. La tecnica è soltanto quella del Testo Unico in forza del quale alla fine si ha un unico documento, comprensivo di tutta quella materia, che è dotato di effettività che dà ragione in termini di esecutività attuale delle norme esistenti. Ribadisco che questo Regolamento con l'approvazione del Consiglio Comunale subisce delle modifiche ma non fa rivivere delle norme abrogate dal testo originario del 2000 nel corso degli anni successivi.

PRESIDENTE: Ha chiesto la parola l'Assessore Casale.

ASSESSORE CASALE: Al Consigliere Apperti ci tenevo a spiegare bene, perché se facciamo un richiamo a una determinata norma io devo rispondere, mi piace sempre leggere le carte.

Se la Polizia Municipale fa una verifica sul territorio per verificare che un dehors sia stato autorizzato, quindi abbia una carta da parte per le attività produttive che dice che questo gazebo 3x3 è in regola. Cosa c'entra con il contrasto dell'Articolo 27 che dice che per chiedere l'autorizzazione di un dehors devo presentare all'ufficio competente tre fotografie, il colore del tessuto?

Questa è una cosa preventiva, il discorso non regge.

PRESIDENTE: La discussione è terminata, passiamo ad esaminare i singoli emendamenti.

I primi sono gli emendamenti del gruppo Speranza che al termine della discussione hanno ritirato l'emendamento n. 2 e n. 3 riferito all'Articolo 7 comma K del Regolamento.

Quindi dando per letti gli emendamenti che ha letto l'Assessore Casale ed ha dato anche parere positivo, passiamo alla votazione dell'emendamento del gruppo Speranza privo del n. 2 e del n. 3 parte prima.

Votiamo per appello nominale.

IL SEGRETARIO GENERALE PROCEDE ALL'APPELLO NOMINALE:

MARINO Carlo (Sindaco)	ASSENTE
DE FLORIO Michele	SI
COMUNALE Giovanni	ASSENTE
CIONTOLI Antonio	SI
BOCCAGNA Andrea	SI
DONISI Matteo	SI
GAROFALO Nicola	SI
DELLO STRITTO Alessio	SI
CRESENTINO Emilianna	ASSENTE
RUSSO Mario Alessandro	SI
TROVATO Francesca	SI
MEGNA Giovanni	SI
MAIETTA Domenico	SI

ESPOSITO Dora	SI
TENGA Donato	SI
MAZZARELLA Filippo	SI
DI LELLA Antonio	SI
RUSSO Massimo	SI
APPERTI Francesco	SI
NAIM Norma	SI
FABROCILE Antonello	SI
GUIDA Domenico	ASSENTE
PELUSO Roberto	SI
GENTILE Lorenzo	SI
ANTONUCCI Pasquale	ASSENTE
VENTRE Riccardo	ASSENTE
DESIDERIO Roberto	SI
MARZO Massimiliano	SI
IANNUCCI Gianluca	ASSENTE
MARIANO Stefano	SI
DE LUCIA Antonio	SI
IARROBINO Gianfausto	SI
BOVE Vincenzo	SI

PRESIDENTE: L'esito della votazione è il seguente:

Presenti n. 26.

Favorevoli n. 26.

L'emendamento è approvato all'unanimità.

PRESIDENTE: Passiamo alla votazione dell'emendamento presentato dal Consigliere Donisi che diamo per letto.

Votiamo per appello nominale.

IL SEGRETARIO GENERALE PROCEDE ALL'APPELLO NOMINALE:

MARINO Carlo (Sindaco)	ASSENTE
DE FLORIO Michele	SI
COMUNALE Giovanni	ASSENTE
CIANTOLI Antonio	SI
BOCCAGNA Andrea	SI
DONISI Matteo	SI
GAROFALO Nicola	SI
DELLO STRITTO Alessio	SI
CREDENTINO Emilianna	ASSENTE
RUSSO Mario Alessandro	SI
TROVATO Francesca	SI
MEGNA Giovanni	SI
MAIETTA Domenico	SI
ESPOSITO Dora	SI
TENGA Donato	SI
MAZZARELLA Filippo	SI
DI LELLA Antonio	SI
RUSSO Massimo	SI

APPERTI Francesco	SI
NAIM Norma	SI
FABROCILE Antonello	SI
GUIDA Domenico	SI
PELUSO Roberto	SI
GENTILE Lorenzo	SI
ANTONUCCI Pasquale	ASSENTE
VENTRE Riccardo	ASSENTE
DESIDERIO Roberto	SI
MARZO Massimiliano	SI
IANNUCCI Gianluca	ASSENTE
MARIANO Stefano	SI
DE LUCIA Antonio	SI
IARROBINO Gianfausto	SI
BOVE Vincenzo	SI

PRESIDENTE: L'esito della votazione è il seguente:

Presenti n. 27.

Favorevoli n. 27.

L'emendamento è approvato all'unanimità.

PRESIDENTE: Adesso vi leggo l'emendamento che ha appena accennato il Consigliere Ciontoli:
"Al fine di creare un raccordo tra la norma regolamentare e l'esigenza dei cittadini di avere una città presidata, si propone semestralmente che il Comandante della Polizia Municipale relaziona al Consiglio Comunale sulle attività espletate, così come previste dal Regolamento", firmato Ciontoli ed altri.

Votiamo per appello nominale.

IL SEGRETARIO GENERALE PROCEDE ALL'APPELLO NOMINALE:

MARINO Carlo (Sindaco)	ASSENTE
DE FLORIO Michele	SI
COMUNALE Giovanni	ASSENTE
CIONTOLI Antonio	SI
BOCCAGNA Andrea	SI
DONISI Matteo	SI
GAROFALO Nicola	SI
DELLO STRITTO Alessio	SI
CREDENTINO Emilianna	ASSENTE
RUSSO Mario Alessandro	SI
TROVATO Francesca	SI
MEGNA Giovanni	SI
MAIETTA Domenico	SI
ESPOSITO Dora	SI
TENGA Donato	SI
MAZZARELLA Filippo	SI
DI LELLA Antonio	SI
RUSSO Massimo	SI
APPERTI Francesco	SI
NAIM Norma	SI

FABROCILE Antonello	SI
GUIDA Domenico	SI
PELUSO Roberto	SI
GENTILE Lorenzo	SI
ANTONUCCI Pasquale	ASSENTE
VENTRE Riccardo	ASSENTE
DESIDERIO Roberto	SI
MARZO Massimiliano	SI
IANNUCCI Gianluca	ASSENTE
MARIANO Stefano	SI
DE LUCIA Antonio	SI
IARROBINO Gianfausto	SI
BOVE Vincenzo	SI

PRESIDENTE: L'esito della votazione è il seguente:

Presenti n. 27.

Favorevoli n. 27.

L'emendamento è approvato all'unanimità.

PRESIDENTE: L'ultimo emendamento è quello del Consigliere Desiderio, che prima abbiamo letto. Passiamo alla votazione per appello nominale

IL SEGRETARIO GENERALE PROCEDE ALL'APPELLO NOMINALE:

MARINO Carlo (Sindaco)	ASSENTE
DE FLORIO Michele	NO
COMUNALE Giovanni	ASSENTE
CIONTOLI Antonio	NO
BOCCAGNA Andrea	NO
DONISI Matteo	NO
GAROFALO Nicola	SI
DELLO STRITTO Alessio	SI
CREDENTINO Emilianna	ASSENTE
RUSSO Mario Alessandro	NO
TROVATO Francesca	NO
MEGNA Giovanni	NO
MAIETTA Domenico	NO
ESPOSITO Dora	NO
TENGA Donato	NO
MAZZARELLA Filippo	NO
DI LELLA Antonio	NO
RUSSO Massimo	NO
APPERTI Francesco	ASTENUTO
NAIM Norma	ASTENUTA
FABROCILE Antonello	ASTENUTO
GUIDA Domenico	NO
PELUSO Roberto	NO
GENTILE Lorenzo	NO
ANTONUCCI Pasquale	ASSENTE
VENTRE Riccardo	ASSENTE

DESIDERIO Roberto	NO
MARZO Massimiliano	SI
IANNUCCI Gianluca	ASSENTE
MARIANO Stefano	SI
DE LUCIA Antonio	NO
IARROBINO Gianfausto	NO
BOVE Vincenzo	SI

SI PROCEDE ALL'APPELLO PER LA VOTAZIONE.

PRESIDENTE: L'esito della votazione è il seguente:

Presenti n. 27.

Favorevoli n 5 .

Astenuti n. 3

Contrari n. 19.

L'emendamento è respinto.

PRESIDENTE: Adesso passiamo alla votazione della delibera così come emendata.

Votiamo per appello nominale.

IL SEGRETARIO GENERALE PROCEDE ALL'APPELLO NOMINALE:

MARINO Carlo (Sindaco)	ASSENTE
DE FLORIO Michele	SI
COMUNALE Giovanni	ASSENTE
CIOTOLI Antonio	SI
BOCCAGNA Andrea	SI
DONISI Matteo	SI
GAROFALO Nicola	SI
DELLO STRITTO Alessio	SI
CREDENTINO Emilianna	ASSENTE
RUSSO Mario Alessandro	SI
TROVATO Francesca	SI
MEGNA Giovanni	SI
MAIETTA Domenico	SI
ESPOSITO Dora	SI
TENGA Donato	SI
MAZZARELLA Filippo	SI
DI LELLA Antonio	SI
RUSSO Massimo	SI
APPERTI Francesco	SI
NAIM Norma	SI
FABROCILE Antonello	SI
GUIDA Domenico	SI
PELUSO Roberto	SI
GENTILE Lorenzo	SI
ANTONUCCI Pasquale	ASSENTE
VENTRE Riccardo	ASSENTE
DESIDERIO Roberto	NO
MARZO Massimiliano	SI
IANNUCCI Gianluca	ASSENTE

MARIANO Stefano	NO
DE LUCIA Antonio	SI
IARROBINO Gianfausto	SI
BOVE Vincenzo	SI

PRESIDENTE: L'esito della votazione è il seguente:

Presenti n.27.

Favorevoli n.25.

Contrari n. 2:

La delibera è approvata.

PRESIDENTE: Ha chiesto la parola il Consigliere Iarrobino.

CONSIGLIERE IARROBINO GIANFAUSTO: Presidente, propongo la sospensione del Consiglio Comunale e ripresa alle ore 15,30, vorrei che la proposta si mettesse ai voti. Grazie.

PRESIDENTE: E' stata fatta una proposta di sospensione. Ha chiesto la parola il Consigliere Boccagna, prego.

CONSIGLIERE BOCCAGNA ANDREA: Presidente, però giusto per darci un ordine nella discussione, io le chiedo l'inversione dell'odg, cioè adesso facciamo il punto sulla cittadinanza onoraria a Morricone, che è una discussione veloce, poi dopo sospendiamo per riprendere alle 15,30 come si è detto, per poi riprendere con il normale prosieguo dell'odg.

PRESIDENTE: Allora pongo ai voti la proposta di inversione dell'odg del Consigliere Boccagna. Votiamo per appello nominale.

IL SEGRETARIO GENERALE PROCEDE ALL'APPELLO NOMINALE:


MARINO Carlo (Sindaco)	ASSENTE
DE FLORIO Michele	SI
COMUNALE Giovanni	ASSENTE
CIONTOLI Antonio	ASSENTE
BOCCAGNA Andrea	SI
DONISI Matteo	SI
GAROFALO Nicola	SI
DELLO STRITTO Alessio	SI
CREDITINO Emilianna	ASSENTE
RUSSO Mario Alessandro	ASSENTE
TROVATO Francesca	ASSENTE
MEGNA Giovanni	SI
MAIETTA Domenico	SI
ESPOSITO Dora	SI
TENGA Donato	SI
MAZZARELLA Filippo	SI
DI LELLA Antonio	SI
RUSSO Massimo	SI
APPERTI Francesco	SI
NAIM Norma	SI

Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto come appresso

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Avv. Michele De Florio



IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Luigi Martino




REFERATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'ALBO PRETORIO COMUNALE ON LINE dal **18 LUG. 2017**

Li **18 LUG. 2017**

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



Per copia conforme,

CASERTA, li _____

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dr. Gianfranco Natale

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, pubblicata a norma di Legge, è divenuta esecutiva ad ogni effetto.

Addi _____

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
Dr. Gianfranco Natale

Ricevuta da parte del responsabile :

Copia della presente deliberazione viene ricevuta dal sottoscritto con onere della procedura attuativa.

Addi

Settore Firma